Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 172 del 10 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 10 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 705.

Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici stagionali dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Ferrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 706.

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 707.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese dei prodotti ittici conservati della provincia di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 708.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia de L'Aquila.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 709.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative della provincia di Vicenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 710.

Norme sul trattamento economico e normativo degli equipaggi dei motopescherecci di base a Ortona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 711.

Norme sul trattamento di mensa e di trasferta dei dipendenti dalle imprese esercenti attività industriali della provincia di Novara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 712.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai stagionali e fissi addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 713.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Palermo, Siracusa, Messina e del comune di S. Stefano Camastra.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 705.

Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici stagionali dipendenti dalle imprese esercenti il commercio *all'ingrosso* e di *esportazione* dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;

Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 18 agosto 1959, stipulato tra il Sindacato Commercianti Grossisti ed Esportatori di Prodotti Ortofrutticoli e il Sindacato Lavoratori del Commercio — C.G.I.L., la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini — C.I.S.L., la Unione Italiana del Lavoro; cui ha aderito, in data 1 ottobre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Ferrara, in data 6 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 18 agosto 1959, relativo alle lavoratrici stagionali dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici stagionali dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, della provincia di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 16. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 AGOSTO 1959 PER LE LAVORATRICI STAGIONALI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Il 18 agosto 1959 in Ferrara, nella sede della Associazione provinciale commercianti

tra

il Sindacato Commercianti Grossisti ed Esportatori di Prodotti Ortofrutticoli rappresentato dal suo Presidente sig. geom. *Luigi Benetti*, assistito dal geom. *Antonio Cerioli*

e

il Sindacato Lavoratori del Commercio (F.I.L.C.E.A.) rappresentato dal suo Segretario sig. *Armando Graziani* assistito dai signori: *Wanda Bortolai* e *Carlo Sassoli*

la F.I.S.A.S.C.A. aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Umberto Ricci*;

l'U.I.L. rappresentata dal sig. *Franco Rossi*.

si è stipulato il presente contratto salariale integrativo al Contratto nazionale 21 aprile 1954 da valere per il personale stagionale dipendente da aziende grossiste ed esportatrici ortofrutticole di Ferrara e provincia:

Art. 1

A datare dal 1° settembre 1959, le ditte commerciali sopracitate corrisponderanno alle proprie dipendenti stagionali la seguente retribuzione oraria:

Donne di età superiore ai 18 anni	L.	151
Donne di età dai 16 ai 18 anni	»	128
Donne di età dai 14 ai 16 anni	»	107

Art. 2.

I minimi di cui all'art. 1 sono comprensivi di ogni elemento come pure di ogni spettanza relativa a caro pane, gratifica natalizia, ferie, festività, preavviso e indennità di licenziamento. Tale retribuzione oraria assorbe quindi l'indennità di cui all'art. 37 del Contratto nazionale.

Art. 3.

L'orario normale di lavoro per il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre è di 10 ore giornaliere o di 60 settimanali.

Art. 4.

Per il lavoro effettuato nelle celle frigorifere sarà corrisposta la maggiorazione del 12 per cento sui minimi di cui all'art. 1 purchè detto lavoro abbia la durata continuativa di almeno un'ora.

Art. 5.

Per quanto attiene il vestiario si fa riferimento allo art. 46 del Contratto nazionale 21 aprile 1954.

Art. 6.

Alle operaie che sono comandate a prestare la loro opera fuori della azienda verrà corrisposta una indennità forfetaria di L. 600, per ogni pasto. Avranno diritto alle suddette indennità qualora si trovino comandate fuori dalla azienda nelle seguenti ore: per un pasto dalle ore 11 alle ore 14 o dalle 18 alle 21, per due pasti dalle ore 11 alle ore 21.

Art. 7.

Il presente contratto entra in vigore il 1° settembre 1959 ed ha durata fino al 31 agosto 1960. S'intenderà rinnovato di un anno e così di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 706.

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 2 gennaio 1956 sull'indennità di mensa, per i dipendenti dalle aziende di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti, stipulato tra l'Associazione Piemontese fra gli Spedizioneri, Autotrasportatori, Corrieri, Ippotrasportatori e la Federazione Italiana Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -; ed, in pari data, tra la medesima Associazione dei datori di lavoro e il Sindacato Autonomo Autoferrotramvieri Autotrasportatori Internavigatori - U.I.L. - e tra la stessa Associazione dei datori di lavoro e il Sindacato Provinciale Autoferrotramvieri - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Torino, in data 10 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 2 gennaio 1956 sull'indennità di mensa, relativo ai dipendenti dalle aziende di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni, autotrasporti, corrieri ed ippotrasporti della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 9. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 2 GENNAIO 1956 SULL'INDENNITÀ DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONI, AUTOTRASPORTI, CORRIERI ED IPPOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno millenovecentocinquantasei, addì 2 gennaio, in Torino, nella sede dell'A.P.S.A.C.I.,

tra

l'Associazione Piemontese fra gli spedizionieri autotrasportatori corrieri e ippotrasportatori, aderente alla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, rappresentata dai sigg.: cav. *Recrosio Agostino* vicepresidente, cav. *Russi Corrado* e *Spesso Giovanni*

e

la Federazione Italiana Trasporti e Ausiliari del traffico (F.I.L.T.A.T.), aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Rossi Bartolomeo,* in rappresentanza delle rispettive categorie si è stipulato il seguente accordo;

L'anno millenovecentocinquantasei, addì 2 gennaio, in Torino, nella sede dell'A.P.S.A.C.I.,

tra

l'Associazione Piemontese fra gli Spedizionieri Autotrasportatori Corrieri e Ippotrasportatori, aderente alla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, rappresentata dai sigg.: cav. *Recrosio Agostino,* Vice presidente, cav. *Russi Corrado* e *Spesso Giovanni,*

e

la U.I.L. - Unione Italiana del Lavoro, nel suo Sindacato Autonomo autoferrotranvieri Autotrasportatori Internavigatori, rappresentata dai sigg.: *Italiano Giovanni,* Segretario Provinciale, assistito dal sig. *Spontillo Florindo,* in rappresentanza delle rispettive categorie si è stipulato il seguente accordo:

L'anno millenovecentocinquantasei, addì 2 gennaio, in Torino. nella sede dell'A.P.S.A.C.I.,

tra

l'Associazione Piemontese fra gli Spedizionieri Autotrasportatori Corrieri e Ippotrasportatori, aderente alla Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti, rappresentata dai sig.: cav. *Recrosio Agostino,* Vice presidente, cav. Russi Corrado e *Spesso Giovanni,* con l'intervento dei sigg.: *Missaglia Noro,* comm. *Olivetti,* dott. *Spalla;*

e

il Sindacato Provinciale Autoferrotranvieri, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentato dai signori *Bughera Giuseppe* e *Formento Giuseppe;* in rappresentanza delle rispettive categorie, si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

A far data dal 1° gennaio 1956 l'indennità sostitutiva di mensa cessa di essere corrisposta per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e verrà considerata a tutti gli effetti contrattuali.

Ne consegue che, pur conservando l'attuale carattere di parziale rimborso spese, detta indennità verrà conteggiata, oltre che per le giornate di effettiva presenza, anche per le festività nazionali, infrasettimanali, ferie, 13ª mensilità o gratifica natalizia, congedo matrimoniale, indennità di anzianità, compenso sostitutivo del preavviso, di malattia e di infortunio, (questi ultimi nei soli casi e per i periodi per i quali sia dovuta la retribuzione), in aggiunta agli altri elementi della retribuzione.

Art. 2.

Fermo restando il principio che la presente situazione contrattuale per il passato ha carattere transativo e non implica per l'A.P.S.A.C.I. il riconoscimento della erroneità giuridica dei criteri fin qui applicati al riguardo, si conviene che le Aziende, a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi diritto che i dipendenti potessero accampare in merito per il periodo anteriore alla data del presente accordo, riconosceranno al personale in servizio alla data di stipulazione, una indennità « una tantum » calcolata come segue:

Caso A:

Per quelle Ditte che hanno fin qui conteggiata l'indennità di cui trattasi in base ad un numero fisso di giornate mensili, prescindendo quindi dal controllo dell'effettiva presenza in servizio:

L. 700 annue (o dodicesimi di tale cifra) per l'anzianità fino ad oggi maturata a partire dal 31 dicembre 1948.

Caso B:

Per tutte le altre Ditte non incluse nel caso A:

L. 1.250 annue (o dodicesimi di tale cifra) per l'anzianità fino ad oggi maturata a partire dal 31 dicembre 1948;

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1 per quanto riguarda gli impiegati si conviene che l'indennità di mensa verrà corrisposta nella misura di L. 1 300 mensili ferme restando le situazioni di miglior favore.

Art. 4.

Per gli autisti come per altro eventuale personale che, trovandosi fuori sede, già percepisce l'indennità di trasferta, l'indennità sostitutiva di mensa sarà corrisposta nei soli casi in cui non percepisce l'indennità di trasferta.

Art. 5.

La richiesta avanzata tendente ad ottenere la rivalutazione dell'indennità sostitutiva di mensa viene rinviata ad altra epoca, anche perchè l'A.P.S.A.C.I. non ravvisandone oggi la legittimità dichiara di doversi attenere alle istruzioni della sua Confederazione.

Art. 6.

La corresponsione degli arretrati di cui all'art. 2 del presente accordo deve essere effettuata al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1956.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 707.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese dei prodotti ittici conservati della provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, per i lavoratori della industria ittica - conserviera;

Visto l'accordo 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana;

Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 16 settembre 1959, e relativo allegato, per i dipendenti dall'industria dei prodotti ittici conservati, stipulato tra la Sezione Industriale Prodotti Ittici Conservati e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari, il Sindacato Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - F.U.L.P.I.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Palermo, in data 23 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Palermo, lo accordo collettivo 16 settembre 1959, relativo ai dipendenti dall'industria dei prodotti ittici conservati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese dei prodotti ittici conservati della provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 17. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 16 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DEI PRODOTTI ITTICI CONSERVATI, DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno 1959, il giorno 16 settembre, in Palermo, nella sede della Associazione degli Industriali della provincia di Palermo

tra

la SEZIONE INDUSTRIALI PRODOTTI ITTICI, CONSERVATI, rappresentata dal proprio Consiglio direttivo, nelle persone dei sigg. dott. *Franco Cefalù*, dott. *Liborio Orlando* e cav *Gaetano Macaluso*, con l'assistenza della Associazione degli industriali predetta, in persona del Vice Direttore *Giuseppe Pedone*;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI F.I.L.I.A., rappresentata dal Segretario sig. *Agnello Antonino*, con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro, in persona del Segretario dott. *Italo Mazzola*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI F.U.L.P.I.A., rappresentato dal suo Segretario sig. *Prestana Martino*, con l'assistenza della Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., nelle persone dei Segretari Sindacali sigg. *Francesco Gestivo* e *Orazio Zappalà*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentato dalla signorina *Vagliardo Ester*, con l'assistenza dell'Unione Sindacale provinciale della U.I.L., in persona del Segretario rag. *Del Gaudio Ugo*; l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.Na.L., rappresentata dal cav. *Alberto Camaretti*,

a conclusione delle trattative svoltesi a seguito della richiesta avanzata dalle Organizzazioni dei lavoratori, di miglioramenti economici per le maestranze addette all'industria dei prodotti ittici conservati della provincia di Palermo, si stabilisce quanto appresso:

A) sulla tabella salariale di cui all'accordo stipulato in data 25 luglio 1955, in applicazione degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, sarà apportato un aumento del 10%, di cui il 5% con decorrenza 1° maggio 1960 ed il restante 5% con decorrenza 1° giugno 1961.

B) con decorrenza 1° maggio 1960, sarà altresì esteso al settore industriale dei prodotti ittici conservati della provincia di Palermo il contratto nazionale normativo di lavoro 12 marzo 1949.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1955

In applicazione degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale, si conviene quanto appresso:

Art. 1

Le nuove retribuzioni unificate per le maestranze addette all'industria delle conserve alimentari vegetali e all'industria dei prodotti ittici conservati della provincia di Palermo vengono così determinati:

UOMINI

		Orarie
Operai specializzati:		
superiore ai 20 anni	L.	152,05
18-20 anni	»	138 —
16-18 anni	»	90 —
Operai qualificati:		
superiore ai 20 anni	L.	135,75
18-20 anni	»	120 —
16-18 anni	»	83 —
inferiore ai 16 anni	»	55 —
Manovale specializzato:		
superiore ai 20 anni	L.	128 —
18-20 anni	»	107 —
16-18 anni	»	78 —
inferiore ai 16 anni	»	46 —
Manovali comuni:		
superiore ai 20 anni	L.	119,25
18-20 anni	»	103 —
16-18 anni	»	75 —
inferiore ai 16 anni	»	43 —

DONNE

Addette alle macchine:

		Orario
superiore ai 17 anni	L.	70 —
inferiore ai 17 anni	»	55 —

Non addette alle macchine:

superiore ai 17 anni	L.	60 —
inferiore ai 17 anni	»	50 —

Art. 2.

Le retribuzioni unificate per gli appartenenti alle categorie speciali od intermedi e per gli impiegati sono quelle risultanti dalle tabelle annesse all'accordo 28 luglio 1954.

Art. 3.

Il presente accordo decorre dal 1° giugno 1955.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 708.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia de L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;

Visto, per la provincia de L'Aquila, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia de L'Aquila, in data 30 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia de L'Aquila, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, per la provincia de L'Aquila.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 4. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO C.C.N.L. 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA (DECORRENZA 1° OTTOBRE 1959)

L'anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre

tra

l'UNIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA rappresentata dal suo Presidente sig. *Oriętto Clavario* e dal Vice presidente comm. *De Amicis Angelo* assistiti dal dott. *Forcucci Ambrogio* e dal rag. *Turilli Osvaldo* e dalla Commissione sindacale composta dai signori: *Piaccntino* dott. *Giacomo* e geom. *Federico Rainaldi*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO - F.I.L.C.E.A. (aderente alla C.G.I.L.) rappresentato dal rag. *Perelli Antonio*, assistito dal sig. *Ciambotti Arcangelo*, Dirigente l'Ufficio Contratti e Vertenze e dal signor *Iorio Ivo*, Segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO (Aderente alla C.I.S.L.) rappresentata dai sigg. *Tiberti Amilcare*, Segretario provinciale del Commercio e *Panella Savino*, assistiti dal sig. *Corradi Tizio*, Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale;

Visto l'Accordo Nazionale del C.N.C.L. per dipendenti da Aziende commerciali del 28 giugno 1958 si è stipulato il presente Accordo Integrativo al C.N. sopra citato e sue modificazioni con decorrenza 1° ottobre 1959:

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Per la determinazione della sfera di applicazione del presente Contratto, si fa esplicito riferimento all'art. 1 del C.C.N.L. del 28 giugno 1958.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Si fa riferimento a quanto stabilito al titolo secondo del C.C.N.L. del 28 giugno 1958. Per quanto concerne il rapporto numerico tra commessi ed aiuto-commessi, di cui all'art. 7 del C.C.N.L., le parti convengono di stabilire la seguente proporzione numerica:

per il settore tessile, abbigliamento, arredamento e merci varie: due aiuto commessi per ogni commesso;

per gli altri settori: un aiuto commesso per ogni commesso.

In ogni caso intendendosi compresi tra i commessi anche il datore di lavoro o in sua vece un suo familiare quando adempia normalmente alle mansioni proprie del commesso, con continuità.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO APPRENDISTI

In relazione all'art. 26 del C.C.N.L. le paghe degli apprendisti sono quelle stabilite nelle tabelle di cui al successivo art. 4.

Tenendo presente, altresì, l'anzianità di apprendistato, si stabilisce che le paghe verranno aumentate del 5% per ogni anno di servizio compiuto.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO DIPENDENTI

Il trattamento economico spettante ai lavoratori ai quali si applichi il presente accordo, con riferimento alla classificazione del titolo secondo del C.C.N.L. viene determinato nella misura di cui alle tabelle allegate comprensive del conglobamento dei 6 punti di contingenza scattati, in applicazione dell'accordo 17 maggio 1951, tra il dicembre 1955 e il novembre 1956 e del caropane.

Resta escluso dal conglobamento l'importo dei punti dell'indennità di contingenza scattati in base all'accordo 29 aprile 1957.

I minimi indicati nelle annesse tabelle debbono intendersi remunerativi dell'intero orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, e di ore 9.30 giornaliere o 57 settimanali per il personale a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 35 del C.C.N.L.

Per quanto riguarda il calcolo della indennità di contingenza si stabilisce che debba essere effettuato su 26 giornate dal 1° ottobre 1959.

Art. 5.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO

In relazione all'art. 32 del C.C.N.L. si stabilisce che la durata della interruzione dell'orario giornaliero di lavoro coinciderà con la interruzione dell'orario giornaliero dei negozi fissato con decreto prefettizio, comunque non inferiore a 2 ore.

Art. 6.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

In relazione all'art. 58 del C.C.N.L. si stabilisce che la diaria da corrispondere ai lavoratori per le missioni di durata superiore ad un mese sarà del 10% in meno della diaria stabilita al punto quarto dell'art. 57 del C.C.N.L.

Art. 7

LAVORO A' COTTIMO

In relazione all'art. 84 del C.C.N.L. si stabilisce che la retribuzione a cottimo dovrà essere superiore del 20% del minimo di stipendio fissato per la qualifica cui il dipendente appartiene.

Art. 8.

CALO MERCI E INVENTARIO

In relazione all'art. 111 del C.C.N.L. le parti fanno riferimento agli usi e consuetudini locali.

Art. 9.

COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO

In relazione all'art. 113 del C.C.N.L. si stabilisce quanto appresso:

a) vitto e alloggio: 1/3 della normale retribuzione globale;

b) vitto (2 pasti) 1/4 della normale retribuzione globale;

c) vitto (1 pasto): 1/6 della normale retribuzione globale;

d) alloggio. 1/8 della normale retribuzione globale.

Art. 10.

COMMISSIONE PARITETICA

In relazione all'art 120 del C.C.N.L. si conviene che la Commissione paritetica sia formata da n. 2 membri delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti (C.G.I.L. C.I.S.L.) e n. 2 rappresentanti dei Datori di Lavoro.

Art. 11.

TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore acquisite a qualsiasi titolo dal personale già in servizio al momento della stipulazione del presente contratto e, pertanto, da considerarsi come « trattamento ad personam » non estensibile ai nuovi rapporti di lavoro iniziati dopo l'entrata in vigore del contratto stesso.

Art. 12.

DURATA DEL CONTRATTO

In relazione all'art. 125 del C.C.N.L. il presente contratto scadrà il 30 giugno 1960; ove non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

CATEGORIA A

Raggruppamento A-1

Personale con funzioni di carattere direttivo escluso. quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130.

RETRIBUZIONI	
Uomini	86.200
Donne capo famiglia	78.500
Donne non capo famiglia	78.500

Raggruppamento A-2

1) Capo di servizio tecnico o amministrativo; 2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa Azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; 3) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti; 4) Capo dello Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

RETRIBUZIONI	
Uomini	70.800
Donne capo famiglia	66.000
Donne non capo famiglia	66.000

CATEGORIA B

Raggruppamento B-1

1) Capo ufficio; 2) Ispettore; 3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2) del raggruppamento A-2; 4) Capo contabile 5) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse; 6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

	RETRIBUZIONI		
	Uomini	Donne C. F.	Donne N. C. F.
superiore ai 21 anni	52.700	48.400	44.400
dai 20 ai 21 anni	51.200	47.000	43.000
dai 18 ai 20 anni	50.200	44.500	40.500

Raggruppamento B-2

1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale; 2) Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze (*): 3) Capo reparto tecnico di ciclo mecca-

nografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo; 4) Contabile con mansioni di concetto o primanotista; 5) Corrispondente con mansioni di concetto; 6) Segretario di direzione con mansioni di concetto; 7) Progettista; 8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze (*); 9) Agente esterno nelle aziende di legname; 10) Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto; 11) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; 12) Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti di arte e di antichità; 13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; 14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; 15) Propagandista scientifico; 16) Chimico di laboratorio; 17) Capitano di rimorchiatore:

	RETRIBUZIONI		
	Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
	—	—	—
superiore ai 21 anni	48.700	44.400	41.200
dai 20 ai 21 anni	47.200	43.000	39.700
dai 18 ai 20 anni	46.200	40.500	37.200

Raggruppamento B-3

1) Vice capo reparto, anche con funzioni di vendita; 2) Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico; 3) Interprete; 4) Stenodattilografo in lingue estere (*); 5) Disegnatore tecnico (*); 6) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); Creatore e redattore di testi pubblicitari (*); 7) Vetrinista (*); 8) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale); 9) Commesso stimatore di gioielleria (*); 10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; 11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno 6 anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria (*): 12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia: 13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione:

	RETRIBUZIONI		
	Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
	—	—	—
superiore ai 21 anni	46.700	42.400	39.500
dai 20 ai 21 anni	45.200	41.000	38.000
dai 18 ai 20 anni	44.200	38.500	35.500

CATEGORIA C

Raggruppamento C-1

1) Contabile d'ordine; 2) Cassiere comune, 3) Traduttore; 4) Astatore; 5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente uno o più fasi del ciclo medesimo; 6) Commesso di vendita 7) Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

	RETRIBUZIONI		
	Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
	—	—	—
superiore ai 21 anni	38.900	35.600	33.000
dai 20 ai 21 anni	38.600	34.700	32.600
dai 19 ai 20 anni	36.500	30.800	28.700
dai 18 ai 19 anni	35.900	30.300	28.300
dai 17 ai 18 anni	30.400	27.600	25.400
dai 16 ai 17 anni	29.700	27.200	25.000
sotto i 16 anni	22.300	22.000	19.600

Raggruppamento C-2

1) Aiuto contabile; 2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili; 3) Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; 4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; 5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni). 6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico) 7) Esattore esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; 8) Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore; 9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale; 10) Stenodattilografo (*); 11) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni. 12) Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie): 13) Magazziniere: magazziniere anche con funzioni di vendita (*): 14) Commesso di magazzino: 15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo: 16) Impiegato addetto alle spedizioni:

	RETRIBUZIONI		
	Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F
	—	—	—
sup. ai 21 anni	33.800	30.100	28.700
dai 20 ai 21	33.400	29.800	28.400
dai 19 al 20	31.700	26.200	24.800
dai 18 ai 19	31.200	25.800	24.400
dai 17 ai 18	26.100	23.400	21.900
dai 16 ai 17	25.700	23.200	21.700
sotto i 16 anni	19.000	18.700	17.100

Raggruppamento C-3

1) Fatturista; 2) Squarcista 3) Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio; 4) Preparatore di commissioni (escluse il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere

provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie); 5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato; 6) Commesso di biblioteca circolante (*); 7) Impiegato addetto al controllo delle vendite (*); 8) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendite, anche se svolge mansioni di sorveglianza; 9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie Agenzie e delle Gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali (*); 10) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale; 11) Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche; 12) Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie; 13) Pratico di laboratorio chimico (*).

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
sup. ai 21 anni	31.700	28.000	27.000
dai 20 ai 21	31.400	27.800	26.800
dai 19 ai 20	29.800	24.200	23.200
dai 18 ai 19	29.300	23.900	22.900
dai 17 ai 18	24.400	21.600	20.600
dai 16 ai 17	24.100	21.400	20.400
sotto i 16 anni	17.500	17.400	16.200

Raggruppamento C. 4

1) Dattilografo (*); 2) Scritturale (*); 3) Archivista, protocollista; 4) Schedarista; 5) Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; 7) Addetto agli indirizzi 8) Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio: 9) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 10) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. 11) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; 12) Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie (*); 13) Addetto al centralino telefonico: 14) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
sup. ai 21 anni	30.700	27.000	26.200
dai 20 ai 21	30.300	26.700	25.800
dai 19 ai 20	28.700	23.200	22.500
dai 18 ai 19	28.300	22.800	22.000
dai 17 ai 18	23.400	20.900	19.800
dai 16 ai 17	23.100	20.500	19.500
sotto i 16 anni	17.000	16.800	15.700

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D. 1

1) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata; rivendite di pollame e selvaggina e affini; 2) Conducente di autotreno.

	RETRIBUZIONI
sup. ai 20 anni	29.900
dai 16 ai 20	28.200
dai 16 ai 18	23.600

Raggruppamento D. 2

1) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); 2) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini; 3) Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta; 4) Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti da pesca; 5) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.); 6) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); 7) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere); 8) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione; 8 bis) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta; 9) Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi); 10) Usciere; 11) Imballatore; 12) Impaccatore; 13) Autista; 14) Conducente di motofurgoncino.

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
sup. ai 20 anni	29.100	25.300	24.800
dai 18 ai 20	27.600	21.500	20.900
dai 16 ai 18	22.900	19.800	19.100
sotto i 16 anni	17.000	16.200	15.400

Raggruppamento D. 3

1) Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.) (*); 2) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione; 3) Fattorino; 4) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); 5) Custode; 6) Guardiano di deposito; 7) Guardiano notturno; 8) Avvolgitore; 9) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste; 10) Portiere; 11) Conducente di veicoli a trazione animale; 12) Ascensorista:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
sup. ai 20 anni	28.700	24.900	24.400
dai 18 ai 20	26.900	21.300	20.600
dai 16 ai 18	22.000	19.400	18.700
sotto i 16 anni	16.100	15.700	15.000

Raggruppamento D. 4

1) Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie, garzone; 2) Altro personale con mansioni analoghe:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
	—	—	—
sup. ai 20 anni . .	28.300	24.600	24.100
dai 18 ai 20 . . .	26.200	20.800	20.200
dai 16 ai 18 . . .	20.800	18.300	17.500
sotto i 16 anni . .	14.500	14.400	13.600

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E. 1

operai specializzati:

	RETRIBUZIONI
superiore ai 20 anni	34.200
dai 18 ai 20 anni	32.300
dai 16 ai 18 anni	27.300

Raggruppamento E. 2

operai qualificati:	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
	—	—	—
superiore ai 20 anni.	30.500	26.700	25.800
dai 18 ai 20 anni .	28.800	22.900	22.000
dai 16 ai 18 anni .	23.900	21.000	20.000
sotto i 16 anni . .	17.600	17.000	16.000

Raggruppamento E. 3

operai comuni:

superiore ai 20 anni.	29.100	25.400	24.500
dai 18 ai 20 anni .	27.000	21.400	20.500
dai 16 ai 18 anni .	21.400	18.800	17.800
sotto i 16 anni . .	15.300	15.000	13.900

Apprendisti

Qualifiche impiegatizie:

superiore ai 21 anni.	28.600	25.200	23.900
dai 20 ai 21 anni .	28.600	25.200	23.900
dai 19 ai 20 anni .	26.100	20.800	19.700
dai 18 ai 19 anni .	25.800	20.500	19.500
dai 17 ai 18 anni .	20.400	18.000	17.200
dai 16 ai 17 anni .	20.200	17.800	17.000
sotto i 16 anni . .	14.300	14.200	13.600

Qualifiche non impiegatizie:

superiore ai 20 anni.	28.500	25.100	23.800
dai 18 ai 20 anni .	25.800	20.300	19.900
dai 16 ai 18 anni .	20.600	17.800	17.400
sotto i 16 anni . .	14.200	14.100	13.900

(*) Qualifiche con assegno ad personam (Vedi tabella allegata).

N. B. I numeri che precedono le qualifiche fanno riferimento a quelli del C.C.N.L. 28 giugno 1958.

TABELLA DELLE QUALIFICHE CON ASSEGNO AD PERSONAM

Spettante ai dipendenti assunti precedentemente al 1° gennaio 1956

Raggruppamento B. 2

2) Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; 8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno 3 magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
	—	—	—
superiore ai 21 anni . .	4000	4000	3200
dai 20 ai 21 anni . . .	4000	4000	3200
dai 18 ai 20 anni . . .	4000	4000	3200

Raggruppamento B. 3

4) Stenodattilografo in lingue estere; 5) Disegnatore tecnico; 6) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari; 7) Vetrinista; 9) Commesso stimatore di gioielleria; 12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
	—	—	—
superiore ai 21 anni . .	2000	2000	1600
dai 20 ai 21 anni . . .	2000	2000	1600
dai 18 ai 20 anni . . .	2000	2000	1600

Raggruppamento C. 2

10) Stenodattilografo; 13) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
	—	—	—
superiore ai 21 anni . .	780	675	675
dai 20 ai 21 anni	780	585	585
dai 19 ai 20 anni	705	585	585
dai 18 ai 19 anni	580	515	515
dai 17 ai 18 anni	565	425	425
dai 16 ai 17 anni	470	400	400
sotto i 16 anni	470	395	395

Raggruppamento C. 3

4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla

consegna ai clienti: tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie): 6) Commesso di biblioteca circolante:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
superiore ai 21 anni	2000	2000	1600
dai 20 ai 21 anni	2000	2000	1600
dai 19 ai 20 anni	1900	1900	1500
dai 18 ai 19 anni	1900	1900	1500
dai 17 ai 18 anni	1700	1700	1300
dai 16 ai 17 anni	1700	1700	1300
sotto i 16 anni	1300	1300	900

9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali; 13) Pratico di laboratorio chimico:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
superiore ai 21 anni	2780	2675	2275
dai 20 ai 21 anni	2780	2585	2185
dai 19 ai 20 anni	2605	2485	2085
dai 18 ai 19 anni	2480	2215	2015
dai 17 ai 18 anni	2265	2125	1725
dai 16 ai 17 anni	2170	2100	1700
sotto i 16 anni	1770	1695	1295

7) Impiegato addetto al controllo delle vendite:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
superiore ai 21 anni	780	675	675
dai 20 ai 21 anni	780	585	585
dai 19 ai 20 anni	705	585	585
dai 18 ai 19 anni	580	515	515
dai 17 ai 18 anni	565	425	425
dai 16 ai 17 anni	470	400	400
sotto i 16 anni	470	395	395

Raggruppamento C. 4.

1) Dattilografo; 2) Scritturale; 9) Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 12) Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie:

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
superiore ai 21 anni	1000	1000	800
dai 20 ai 21 anni	1000	1000	800
dai 19 ai 20 anni	950	950	750
dai 18 ai 19 anni	950	950	750
dai 17 ai 18 anni	850	850	650
dai 16 ai 17 anni	850	850	650
sotto i 16 anni	650	650	450

Raggruppamento D. 3

1) Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.):

	RETRIBUZIONI Uomini	Donne C.F.	Donne N.C.F.
superiore ai 20 anni	240	200	200
dai 18 ai 20 anni	370	155	155
dai 16 ai 18 anni	590	315	315
sotto i 16 anni	680	310	310

LEGGENDA:

Donne C.F = donne capo famiglia; Donne N.C.F. = donne non capo famiglia.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 709.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative della provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;

Visti, per la provincia di Vicenza:

— il contratto collettivo 22 dicembre 1959, per gli operai dipendenti dalle latterie sociali cooperative;

— il contratto collettivo 22 dicembre 1959, per gli impiegati dipendenti dalle latterie sociali cooperative; ambedue stipulati tra l'Unione Provinciale delle Cooperative e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Vicenza, in data 30 giugno 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Vicenza:

— il contratto collettivo 22 dicembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle latterie sociali cooperative; il contratto collettivo 22 dicembre 1959, relativo agli impiegati dipendenti dalle latterie sociali cooperative;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative della provincia di Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 18. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 22 DICEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Addì 22 dicembre 1959 in Vicenza, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro rappresentato dal dott. *Antonio Facchin*, Capo Servizio Rapporti di Lavoro

tra

l'UNIONE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI VICENZA, nelle persone dei sigg.: cav. *Valente Igo*, Presidente del Settore agricolo dell'Unione stessa; cav. *Strada Girolamo*, Presidente della Latteria Cooperativa Vegra di Pozzoleone; cav. *Pretto Luigi*, Presidente della Latteria Cooperativa Ponte di Barbarano; sig. *Pojer Domenico*, Presidente del Consorzio Produttori Latte di Schio; sig. *Pinton Lino*, Presidente della Latteria Cooperativa di Povolaro di Dueville; sig. *Rigon Antonio*, Presidente della Latteria Cooperativa Casona di Pozzoleone, assistiti dal rag. *Vania Cimoso*, Direttore dell'Unione Provinciale Cooperative e dall'on. *Lino Fornale* Consigliere nazionale della Confederazione Italiana Cooperative; con l'assistenza della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Direttore, dott. *Antoni Donazzolo;* e dell'Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata dal dott. *Martelli Bernardino*, Direttore della stessa

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. DI VICENZA, nelle persone dei signori: *Ferronato Mario*, Segretario della Federazione Provinciale Dipendenti da Industrie Alimentari; *Peruzzo Carlo, Canale Angelo* e *Xausa Pier Giuseppe*, rispettivamente Segretario e Vice segretario del Sindacato Provinciale Dipendenti da Latterie Sociali Cooperative; *Cortiana Giacomo, Stella Francesco, Lorenzetto Ottorino, Parlato Alessandro, Novello Giulio* e *Zerbato Antonio*, dell'Esecutivo del Sindacato stesso; assistiti dall'on. *Onorio Cengarle*, Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Vicenza, e dal sig. *Nicola Parrozzani*, Direttore dell'Ufficio Sindacale della C.I.S.L. di Vicenza;

si è stipulato il presente accordo salariale e normativo, che disciplina il rapporto di lavoro fra le Latterie Sociali Cooperative esercenti l'attività lattiero-casearia della Provincia di Vicenza, ed il personale operaio dipendente in esse occupato.

Art. 1.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio di ogni lavoratore è sempre fatta con un periodo di prova di mesi 3 per i casari e di giorni 15 di calendario per gli altri operai, durante i quali è reciproco il diritto di risoluzione del contratto, con il solo pagamento della retribuzione e delle altre indennità spettanti per il periodo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato, cioè senza obblighi di preavviso od indennità sostitutiva.

L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato in servizio o, comunque, non venga disdetto, si intenderà assunto a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.

Art. 2.

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE

Le categorie vengono così determinate:

Casaro.

Per casaro si intende quell'operaio specializzato il quale provveda alla lavorazione propriamente detta del latte, ed alla sua trasformazione in prodotti derivati, con competenza tecnica e specifica, con responsabilità della produzione anche nei confronti dei propri subordinati.

In particolare, le mansioni del casaro si possono così stabilire:

a) provvedere o sovraintendere, in collaborazione con gli altri eventuali dipendenti, alla raccolta e registrazione del latte ed alla distribuzione del siero;

b) provvedere alla scrematura d'affioramento del latte ed alla successiva trasformazione in formaggio, secondo le tecniche richieste per i vari tipi; nonchè a tutte le successive operazioni, sino al 40° giorno dalla produzione;

c) provvedere alla trasformazione in burro della panna, sia d'affioramento che di centrifuga;

d) provvedere o sovraintendere, in collaborazione con gli altri eventuali dipendenti, a tutte le operazioni accessorie, inerenti alla trasformazione del latte in prodotti derivati.

Aiuto casaro.

Per aiuto casaro, si intende quell'operaio qualificato che collabora, in subordinazione al casaro, con apporto di competenza, nella lavorazione e trasformazione del latte ed, eventualmente, lo sostituisce in caso di temporenea assenza

Scottone.

Si intende quell'operaio che esplica esclusivamente lavoro di manovalanza (addetto alla pulizia, uomo di fatica ecc.).

Art. 3.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

La retribuzione mensile per il casaro, comprensiva dell'indennità di caropane, viene fissata in base al quantitativo di latte lavorato giornalmente, o per vendite straordinarie e temporanee all'ingrosso, risultante dalla media annua, come dalla seguente tabella:

da q.li 3 a 4	L.	36.000
da q.li 4 a 6	»	38.000
da q.li 6 a 7	»	40.000
da q.li 7 a 10	»	41.000
da q.li 10 a 13	»	42.000
da q.li 13 a 16	»	43.000
da q.li 16 a 19	»	44.000
da q.li 19 a 22	»	45.000
da q.li 22 a 25	»	46.000
da q.li 25 a 27	»	47.000
da q.li 27 a 30	»	48.000
da q.li 30 a 33	»	49.000
da q.li 33 a 36	»	50.000
da q.li 36 a 39	»	51.000
da q.li 39 a 42	»	52.000
da q.li 42 a 45	»	53.000
da q.li 45 a 48	»	54.000
da q.li 48 a 50	»	55.000

Oltre i 50 q.li interverranno aggiunte di salario, il cui ammontare verrà concordato direttamente tra le parti.

Per le lavorazioni sino a tre q.li la retribuzione mensile verrà determinata con accordo scritto tra le parti (Latteria Sociale e Dipendente), con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali di Categoria.

Per le lavorazioni superiori a 7 q.li giornalieri è fatto obbligo alle Latterie Sociali Cooperative della assunzione di un garzone o di un apprendista, mentre per le lavorazioni superiori ai 16 q.li giornalieri è fatto obbligo dell'assunzione di un aiuto casaro, in aggiunta al garzone o all'apprendista.

Saranno, inoltre, assunti a discrezione dell'Azienda e tenuto conto della attrezzatura degli impianti, altri garzoni od apprendisti, a seconda delle esigenze della lavorazione.

La retribuzione per l'aiuto casaro e per lo scottone (garzone) viene fissata nella seguente misura oraria, comprensiva della indennità di caropane:

Aiuto casaro superiore ai 20 anni	L.	153
Aiuto casaro inferiore ai 20 anni	»	148
Scottone superiore ai 20 anni	»	135
Scottone dai 18 ai 20 anni	»	125
Scottone dai 16 ai 18 anni	»	99
Scottone inferiore ai 16 anni	»	69

I minimi salariali contenuti nella presente tabella subiranno le variazioni in aumento o diminuzione, in relazione alle variazioni del costo indice della vita, convenute in sede nazionale per il Settore dell'Industria, e secondo i vigenti criteri di computo.

La predetta indennità sarà ragguagliata a mese per il casaro, computando 8 ore il giorno per quanti sono i giorni di effettiva prestazione nel mese.

Qualora il lavoratore per richiesta della Cooperativa, sia tenuto a dormire nei locali della Latteria, al medesimo sarà corrisposto un compenso di L. 100 per notte.

Nella eventualità che siano richieste dalla Latteria prestazioni accessorie per la stagionatura, verranno corrisposte L. 0,30 giornaliere per ogni forma di formaggio, con inizio dopo 40 giorni dalla produzione.

Tale compenso non sarà corrisposto qualora trattisi di forme di formaggio destinate ai soci; in tal caso di compenso verrà corrisposto direttamente dai soci ai dipendenti della Cooperativa, nella misura surriportata.

L'eventuale governo dei maiali darà luogo ad un compenso a parte, che verrà determinato con accordo tra le parti, con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria, valutando opportunamente il numero dei capi ed il peso singolo degli stessi.

Analogamente, dovrà essere considerata e retribuita a parte ogni altra attività accessoria non propriamente inerente alla lavorazione del latte ed alla trasformazione in prodotti, quale la vendita al minuto dei generi di consumo e l'impacchettamento del burro, sempre che tale attività comporti orario di lavoro straordinario.

Qualora non intervengano accordi diretti tra le parti, le suddette prestazioni accessorie andranno corrisposte come lavoro straordinario, con la maggiorazione del 25%.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.

Date le particolari esigenze stagionali dell'industria lattiero-casearia, si consente alle Aziende di poter superare l'orario massimo giornaliero di cui sopra nei periodi di maggior attività, semprechè la durata giornaliera dell'orario stesso, risultante dalla media annua, non superi le 8 ore.

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo giornaliero di cui ai commi precedenti.

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche (o giorni di riposo compensativo) e nelle festività nazionali ed infrasettimanali.

Il dipendente non può rifiutarsi di effettuare prestazioni di lavoro festive, se ed in quanto richieste e rese necessarie dalle esigenze della lavorazione.

Le percentuali di maggiorazione da corrispondersi, oltre la normale retribuzione, tanto per il lavoro straordinario quanto per quello festivo è del 25 per cento.

Art. 5.

APPRENDISTATO

E' apprendista colui che viene assunto allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio specializzato (casaro) od operaio qualificato (aiuto casaro). Può essere assunto come apprendista — con comunicazione scritta che precisi che la assunzione è stata effettuata nella qualità di apprendista — chi abbia compiuto i 14 anni, ma non oltrepassato i 18 anni di età.

La durata del periodo di tirocinio è stabilita in tre anni per l'aiuto casaro ed in cinque anni per il casaro.

L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato o sia in possesso di licenza di Scuola Didattica Casearia, può essere ammesso al passaggio alla rispettiva categoria.

La paga base oraria iniziale dell'apprendista sarà quella del manovale comune o scottone dell'età corrispondente, con la riduzione del 10% per il 1° semestre, alla pari per il 2°, 3° e 4° semestre, e maggiorata del 10, 20 e 30 per cento rispettivamente per il 5° e 6° semestre, per il 7° e 8° e per il 9° e 10°.

Per la disciplina generale dell'apprendistato (orario giornaliero e settimanale di lavoro, svolgimento delle mansioni, periodo di ferie, ecc.) si fa riferimento alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo Regolamento.

Art. 6.

ADDETTI AI CENTRI DI TRATTAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEL LATTE ALIMENTARE

Per gli addetti ai Centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare, dipendenti da Latterie Sociali Cooperative, in aggiunta a quanto stabilito dal presente Contratto, valgono le norme di cui appresso:

QUALIFICHE

Operai specializzati Compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre una capacità tecnico-pratica che si acquista attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specialità; ad es.: elettricisti, frigoristi, conduttori di caldaie patentati, addetti alle prove rapide (densità, grasso, acidità, sudiciometri ecc.) e alla tenuta della autoclave ed alla preparazione dei terreni del gabinetto chimico e microbiologico.

Operai qualificati Eseguono lavori che richiedono una specifica capacità pratica conseguita con adeguato tirocinio: ad es.: sorveglianti, addetti ai controlli rapidi del latte in arrivo (temperatura, alizarol ecc.), addetti alle pulitrici centrifughe, addetti alla conduzione dei pastorizzatori, operatori ai gruppi di riempimento, aiuto elettricisti, frigoristi, conduttori di caldaie, addetti alle banchine per il controllo qualitativo e numerico dei cestelli e delle bottiglie, addetti alla pulizia ed alla preparazione delle vetrerie nei laboratori chimici e batteriologici, autisti comuni, addetti al magazzino per la distribuzione del materiale, addetti alle macchine di lavanderia.

Manovali specializzati - Sono coloro che vengono adibiti a lavori per abilitarsi ai quali non occorre che breve periodo di pratica, oppure coloro che sono assegnati a servizi per i quali occorre qualche attitudine e conoscenza per es.: addetti al ricevimento del latte, addetti alla sala di pastorizzazione, addetti alla colonna di riempimento, addetti alle celle frigorifere, addetti alle banchine di carico e scarico con operazione di verifica, addetti alla pulizia dei vari impianti.

Manovali comuni Sono coloro che compiono lavori di pulizia e di trasporto di materiali e simili lavori.

Donne di 1ª categoria Compiono lavori per i quali occorre una capacità specifica e che richiedono un adeguato periodo di tirocinio: per es.: analiste di laboratorio.

Donne di 2ª categoria Compiono lavori alle macchine, od altri lavori analoghi; per es.: imbottigliamento, incestellamento e pulizia relativi impianti, scatolatrici a mano, avviluppatrici a mano.

Donne di 3ª categoria Compiono lavori di pulizia, di trasporto di natura leggera, di aiuto alla lavanderia ecc.

RETRIBUZIONI

	Uomini	Donne
Operaio specializzato:		
superiore ai 20 anni	178,95	
inferiore ai 20 anni	175,55	
Operaio qualificato e Donna di 1ª categoria:		
superiore ai 20 anni	159,90	139,85
dai 18 ai 20 anni	155,20	117,05
dai 16 ai 18 anni	136,35	110,30
Manovale specializzato e Donna di 2ª categoria:		
dai 18 ai 20 anni	151 —	132,15
dai 18 ai 20 anni	140,85	110,70
dai 16 ai 18 anni	111,25	98,20
Manovale comune e Donna di 3ª categoria:		
superiore ai 20 anni	141,65	123,80
dai 18 ai 20 anni	132,25	104,25
dai 16 ai 18 anni	104,60	93 —
inferiore ai 16 anni	72,95	74,45

Le suddette retribuzioni orarie vanno maggiorate dell'indennità di contingenza, che sarà corrisposta con i criteri, le modalità e le quote in atto per i lavoratori dell'industria della provincia di Vicenza.

Art. 7.

CESSIONE PRODOTTI

La Latteria cederà ai propri dipendenti i prodotti per uso di consumo familiare allo stesso prezzo stabilito per i soci.

Art. 8.

FERIE

L'operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa Azienda ha diritto ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva nella seguente misura:

dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: giorni 12 lavorativi;

dall'8° al 15° anno compiuto di anzianità: giorni 15 lavorativi:

dal 16° al 25° anno compiuto di anzianità: giorni 18 lavorativi;

oltre il 25° anno di anzianità: giorni 20 lavorativi.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo tra le parti, tenuto conto delle esigenze di lavoro. In caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avrà maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianità, ragguagliando a mesi i periodi superiori a 15 giorni e trascurando i periodi inferiori. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.

Art 9.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Natale gli operai avranno diritto ad una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza. Per retribuzione di fatto deve intendersi la paga complessiva che si otterrà dalla media delle retribuzioni percepite nell'anno. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni superiore ai 15 giorni.

Art. 10.

MATRIMONIO

In caso di matrimonio, gli operai d'ambo i sessi avranno diritto a giorni 8 di licenza, retribuiti dalla Azienda secondo lo stipendio normale percepito, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'I.N.P.S. per le Aziende che ne hanno diritto.

Art. 11

CHIAMATA ALLE ARMI O RICHIAMO

Valgono le disposizioni di legge.

Art. 12.

CASSA MALATTIA E ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Caseificio provvederà ad assicurare i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni di legge.

In caso di malattia od infortunio, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di tempo rapportato alla sua anzianità di servizio, nei seguenti termini:

mesi 6 per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 7 anni compiuti;

mesi 7 per gli operai con anzianità ininterrotta da 8 a 15 anni compiuti;

mesi 8 per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 16 anni compiuti.

Agli effetti della conservazione del posto, le assenze per malattia, compiute nell'anno solare, sono cumulabili.

Trascorso il termine massimo sopra citato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare dell'infermità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potrà essere risolto di diritto, con la liquidazione della relativa indennità, ivi compreso il preavviso.

Art. 13.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni potrà aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di giorni 15 di calendario per il casaro, giorni 7 di calendario per gli altri operai.

La parte che risolve il rapporto senza la osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso.

Art. 14.

GIORNI FESTIVI

Si considerano giorni festivi:

a) le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo;

b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:

Festività nazionali 25 aprile Anniversario della Liberazione; 1° maggio Festa del lavoro; 2 giugno Fondazione della Repubblica 4 novembre Unità Nazionale.

Festività infrasettimanali: 1° gennaio Capodanno; 6 gennaio Epifania; 19 marzo S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua (mobile); Ascensione (mobile); Corpus Domini (mobile); 29 giorni SS. Pietro e Paolo; 15 agosto Assunzione; 1° novembre Ognissanti; 8 dicembre Immacolata Concezione; 25 dicembre Santo Natale; 26 dicembre S. Stefano; il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede il Caseificio.

Per le Festività nazionali ed infrasettimanali sarà corrisposta la normale retribuzione di fatto, in base alle vigenti norme di legge e con le modalità di cui agli Accordi Interconfederali del Settore Industria. In caso di prestazione di lavoro nelle domeniche (o nei giorni di riposo compensativo) e delle Festività nazionali ed infrasettimanali sarà corrisposta la normale paga di fatto per le ore effettivamente lavorate, maggiorata del 25%.

Art. 15.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento dà diritto all'operaio a percepire una indennità nella seguente misura:

a) giorni 6 (ore 48) per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto

b) giorni 10 (ore 80) per ogni anno di anzianità dal 6° al 10° anno compiuto;

c) giorni 12 (ore 96) per ogni anno di anzianità dall'11° al 18° anno compiuto;

d) giorni 15 (ore 120) dal 19° anno in poi.

L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 1° gennaio 1948, mentre per l'anzianità maturata prima della data 1° gennaio 1948 verrà calcolata in base a giorni 4 (ore 32) per ogni anno di anzianità. L'anzianità già maturata alla data del 1° gennaio 1948 verrà, peraltro, calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*).

L'indennità di cui al presente articolo verrà computata sulla paga giornaliera globale di fatto, in atto alla risoluzione del rapporto di lavoro e purchè la stessa non risulti inferiore alla media della retribuzione percepita nell'anno, ed andrà maggiorata del rateo di gratifica natalizia che, trascurando la risultanza frazionaria, sarà computata nella percentuale dell'8 per cento sulla somma dei restanti elementi della retribuzione. L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese, con arrotondamento ad una mensilità delle frazioni superiori ai 15 giorni.

Art. 16.

DIMISSIONI

In caso di dimissioni, l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sottoindicate della indennità di licenziamento previste dall'art. 15 del presente contratto:

1) il 50% per gli aventi anzianità fino a 5 anni;

2) il 75% per gli aventi anzianità di servizio dal 6° al 10° anno compiuto;

3) il 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni.

L'intero trattamento di cui al punto 3) (100 per cento) è dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio o di malattia. Ugualmente spetterà l'intero trattamento alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio, gravidanza e puerperio ed al lavoratore che si dimetta dopo il 60° anno di età se uomo e del 55° anno se donna.

Art. 17

DISCIPLINA AZIENDALE

Il lavoratore, nel disimpegno del proprio lavoro e nell'uso delle macchine e degli attrezzi e nei rapporti con terzi, deve usare la diligenza propria del buon padre di famiglia ed osservare le disposizioni contemplate nel regolamento interno.

Art. 18.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze dei lavoratori ed ogni infrazione alle norme del presente Contratto possono essere punite a seconda della loro gravità con i seguenti provvedimenti:

rimprovero verbale o scritto;

sospensione dal lavoro e dalla paga per un massimo di giorni 3;

licenziamento in tronco.

Rimprovero verbale o scritto:

Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore per le seguenti mancanze:

1) che si assenti arbitrariamente dal lavoro, ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione;

2) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute da chi di competenza oppure le esegua con negligenza;

3) guasti per disattenzione o per altre cause il materiale dell'Azienda; oppure non avverta subito il suo diretto superiore di eventuali guasti di apparecchi a lui affidati o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli stessi;

4) alterchi nello stabilimento;

5) trasgredisca in qualunque modo le disposizioni del presente contratto o commetta, comunque, atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale e all'igiene del lavoro.

Sospensione dal lavoro e dalla paga:

Qualora le mancanze contemplate nell'articolo precedente rivestano carattere di gravità e nel caso in cui il lavoratore sia trovato in stato di ubriachezza o in caso di recidiva nelle mancanze stesse, potrà essere inflitta al lavoratore la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione relativa per un periodo massimo di giorni 3.

Licenziamento in tronco:

Potrà essere licenziato senza diritto a preavviso e con la perdita della indennità di licenziamento il lavoratore colpevole di:

1) furto in danno dell'Azienda o per danni arrecati alla produzione o agli impianti e materiali da ascriversi a colpa del responsabile;

2) risse nello stabilimento;

3) insubordinazione grave verso i dirigenti ed i responsabili del lavoro;

4) esecuzione di lavoro per conto terzi in concorrenza con quelli dell'Azienda;

5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia già dato luogo all'applicazione della sospensione.

Art. 19.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente accordo le parti non intendono modificare le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 20.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto sostituisce quello precedente 8 agosto 1956, entra in vigore il 1° gennaio 1960, avrà la durata di due anni e si riterrà tacitamente prorogato di anno in anno, qualora una delle parti non ne abbia dato regolare disdetta a mezzo lettera raccomandata all'altra parte contraente almeno due mesi prima della scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 22 DICEMBRE 1959 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Addì 22 dicembre 1959 in Vicenza presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro rappresentato dal dott *Antonio Facchin,* Capo Servizio Rapporti di Lavoro

tra

l'Unione Cooperative della Provincia di Vicenza, nelle persone dei sigg.: cav. *Valente Igo,* Presidente del Settore Agricolo dell'Unione stessa; cav. *Strada Girolamo,* Presidente della Latteria Cooperativa Vegra di Pozzoleone; cav. *Pretto Luigi,* Presidente della Latteria Cooperativa Ponte di Barbarano; sig. *Pojer Domenico,* Presidente del Consorzio Produttori Latte di Schio: sig. *Pinton Lino,* Presidente della Latteria Cooperativa di Povolaro (Dueville); sig. *Rigon Antonio,* Presidente della Latteria Cooperativa Casona di Pozzoleone; assistiti dal rag. *Vania Cimoso,* Direttore dell'Unione Provinciale Cooperative e dall'on. *Lino Fornale,* Consigliere nazionale della Confederazione Italiana Cooperative, e con l'assistenza della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal suo Direttore, dott. *Antonio Donazzolo,* e della Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata dal dottor *Martelli Bernardino,* Direttore della stessa

e

l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L. di Vicenza, rappresentata nelle persone dei signori: *Ferronato Mario,* Segretario della Federazione Provinciale Dipendenti da Industrie Alimentari: *Peruzzo Carlo, Canale Angelo* e *Xausa Pier Giuseppe,* rispettivamente Segretario e Vice Segretario del Sindacato Provinciale Dipendenti da Latterie Sociali Cooperative; *Cortiana Giacomo, Stella Francesco, Lorenzetto Ottorino, Parlato Alessandro, Novello Giulio* e *Zerbato Antonio,* dell'Esecutivo del Sindacato stesso; assistiti dall'on. *Onorio Cengarle,* Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Vicenza, e dal sig. *Nicola Parrozzani,* Direttore dell'Ufficio Sindacale della C.I.S.L. di Vicenza,

si è stipulato il presente contratto normativo e salariale che regolamenta il rapporto di lavoro tra le latterie sociali cooperative, esercenti l'attività lattiero-casearia della Provincia di Vicenza ed il personale appartenente alla qualifica impiegatizia in esse occupato.

Art 1

ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

a) la data di assunzione:

b) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art 3;

c) la durata dell'eventuale periodo di prova.

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della prima e seconda categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, solo che la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità sostitutiva.

Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, l'impiegato si intenderà confermato in servizio a tutti gli effetti con la decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 2.

DETERMINAZIONE DEI MINIMI DI STIPENDIO

Prima categoria:		
Uomini superiori ai 21 anni	L.	70.550
Donne superiori ai 21 anni	»	70.550
Seconda categoria:		
Uomini superiori ai 21 anni	L.	53.000
Donne superiori ai 21 anni	»	45.550
Terza categoria Gruppo A:		
Uomini superiori ai 21 anni	L.	39.450
Donne superiori ai 21 anni	»	33.950
Terza categoria Gruppo B		
Uomini superiori ai 21 anni	L.	33.400
Donne superiori ai 21 anni	»	28.750

Le suddette tabelle si intendono riferite ad una prestazione di otto ore giornaliere e saranno proporzionalmente ridotte per prestazioni con orario inferiore.

Per gli impiegati di età inferiore agli anni 21 i suddetti minimi saranno riproporzionati in misura equivalente a quelli in vigore per il settore dell'industria. Ai minimi di stipendio di cui sopra, andrà aggiunta l'indennità di contingenza, nella misura stabilita per le categorie impiegatizie della Provincia di Vicenza: indennità che subirà le variazioni in aumento o diminuzione in relazione alle variazioni del costo indice della vita, convenuto in sede nazionale per il settore dell'industria.

Qualora il contabile, per richiesta della Cooperativa, sia tenuto a dormire nei locali della Latteria, al medesimo sarà corrisposto un compenso di L. 100 (cento) per notte.

Art. 3.

CATEGORIE E GRADI DELL'IMPIEGATO

Il contabile di Latteria Sociale Cooperativa verrà assegnato, a tutti gli effetti del presente contratto, in base alle mansioni a lui attribuite, ad una delle seguenti Categorie e Gruppo relativo:

1ª *categoria*. — Impiegato di concetto con mansioni direttive e facoltà di decisione, di organizzazione, possibilità di iniziativa e discrezionalità di poteri, svolgente mansioni fondamentali per l'attività della azienda, assoggettato alle direttive generali dei dirigenti di azienda.

Si richiede, a questo riguardo, specifica preparazione e capacità professionale.

2ª *categoria*. — Impiegato di concetto con mansioni di elaborazione, sviluppo e completamento di un determinato lavoro o procedimento, con facoltà di iniziativa per ciò che concerne l'organizzazione nei limiti dei propri compiti, svolti in conformità alle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori. Per esempio: i contabili che esplicano mansioni di carattere amministrativo, inerenti alla impostazione e tenuta dei libri contabili, nonchè a tutte le altre operazioni amministrative per quanto riguarda i preventivi ed i bilanci annuali. Trattasi, comunque, di mansioni per le quali si richiede una particolare preparazione professionale.

3ª *categoria gruppo A*. — Impiegato d'ordine adibito a mansioni esecutive le quali richiedono una particolare preparazione, esperienza o pratica d'ufficio, nonchè una generica preparazione professionale. Per esempio: i contabili che esplicano mansioni di trascrizione sulla prima nota di carico e scarico del latte, conferito dai soci, della contabilità inerente alle operazioni di entrata e uscita e di magazzino, nonchè alla tenuta dei libri paga ed alla compilazione degli atti relativi agli istituti assicuratori e previdenziali; che provvedono, inoltre, alla redazione pei periodici conteggi relativi alla resa, in quantità e valore, del latte (dividendi).

3ª *categoria gruppo B*. — Impiegato d'ordine adibito a mansioni le quali non richiedono, in modo particolare, preparazione, esperienza e pratica d'ufficio: impiegato con mansioni di mera esecuzione.

Nell'assegnare l'impiegato alle categorie e gruppi di cui sopra, si dovrà tenere in debito conto le proporzioni dell'Azienda, nonchè la sua attrezzatura tecnica ed amministrativa, messe in relazione alle effettive mansioni svolte dall'impiegato. In aggiunta alle mansioni previste per ogni singola categoria, il contabile dovrà provvedere o sovraintendere alla distribuzione dei generi (burro, formaggio, latte).

Art. 4.

CUMULO DI MANSIONI

Al dipendente la Latteria Sociale Coöperativa, al quale venga affidato, con carattere di continuità, mansioni pertinenti a diversi settori (operaio ed impiegatizio) sarà attribuito, nell'ambito delle rispettive qualifiche, il settore corrispondente alla mansione prevalente nel tempo.

In caso di equivalenza di tempo, sarà attribuita la qualifica del settore impiegatizio.

Art. 5.

CESSIONE PRODOTTI

La Latteria cederà ai propri dipendenti i prodotti per uso di consumo familiare, allo stesso prezzo stabilito per i soci.

Art. 6.

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO

In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, il dipendente avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considera assunto ex novo con la nuova qualifica.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.

Date le particolari esigenze stagionali dell'industria lattiero-casearia, si consente alle aziende di poter superare l'orario massimo giornaliero di cui sopra nel periodo di maggior attività, semprechè la durata giornaliera dell'orario stesso, risultante dalla media annua, non superi le otto ore.

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo giornaliero, di cui ai commi precedenti.

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche (o giorni di riposo compensativo) e nelle festività nazionali ed infrasettimanali.

Le percentuali di maggiorazione da corrispondersi, oltre la normale retribuzione, sono le seguenti:

a) lavoro straordinario diurno: 25 per cento;

b) lavoro eseguito nelle domeniche (o giorni di riposo compensativo) e nelle festività nazionali ed infrasettimanali: 25 per cento.

Le suddette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per duecento lo stipendio mensile e la contingenza. Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario e festivo, che dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società.

Art. 8.

FERIE

Il contabile ha diritto, per ogni anno consecutivo di servizio presso la stessa Azienda, ad un periodo di ferie retribuite pari a:

dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: giorni 12 lavorativi;

dall'8° al 15° anno compiuto di anzianità: giorni 15 lavorativi;

dal 16° al 25° anno compiuto di anzianità: giorni 18 lavorativi;

oltre il 25° anno compiuto di anzianità: giorni 20 lavorativi.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo tra le parti, tenuto conto delle esigenze della lavorazione.

La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In tale caso l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di anzianità, ragguagliando a mese intero i periodi superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi inferiori.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Art. 9.

GRATIFICA NATALIZIA

La Società corrisponderà una 13ª mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal contabile; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato, con arrotondamento ad un mese delle frazioni superiori ai 15 giorni.

Art. 10.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI
RIPOSO SETTIMANALE

In aggiunta alle 52 domeniche (o giorni di riposo compensativo) si considerano festive, nell'ambito di un anno, le 4 feste Nazionali:

25 aprile - Anniversario della Liberazione;

1° maggio - Festa del Lavoro;

2 giugno - Festa della Repubblica;

4 novembre - Unità Nazionale;

le 13 Festività infrasettimanali:

1) Capodanno - 1° gennaio;
2) Epifania - 6 gennaio;
3) San Giuseppe - 19 marzo;
4) Lunedì di Pasqua - (mobile);
5) Ascensione - (mobile);
6) Corpus Domini - (mobile);
7) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno;
8) Assunzione - 15 agosto;
9) Ognissanti - 1° novembre;
10) Immacolata Concezione - 8 dicembre;
11) S. Natale - 25 dicembre;
12) S. Stefano - 26 dicembre;
13) Santo Patrono - (mobile).

Per il trattamento economico delle suddette Festività Nazionali ed infrasettimanali si fa riferimento alle norme di legge e degli accordi interconfederali del Settore Industria.

In caso di prestazione di lavoro nei giorni festivi (domeniche o giorni di riposo compensativo e festività nazionali ed infrasettimanali) sarà corrisposta la retribuzione e relative maggiorazioni previste dal terzultimo e penultimo comma dell'art. 7 del presente Contratto.

Il riposo settimanale coinciderà possibilmente con la domenica, salvo le eccezioni di legge e tenuto conto delle esigenze della lavorazione.

Art. 11.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio, gli impiegati d'ambo i sessi avranno diritto a giorni 8 di licenza, retribuiti dalla Azienda secondo lo stipendio normale percepito con possibilità di rivalsa nei confronti dell'I.N.P.S. per le Aziende che ne hanno diritto.

Art. 12.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Gli impiegati, per ogni quinquennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa Azienda e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 4 per cento.

Al fine del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 5 quinquenni per ogni categoria.

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compia il quinquennio di anzianità.

Tale trattamento avrà decorrenza, retroattiva a far tempo dall'1 gennaio 1955. Pertanto coloro che risultavano in servizio all'1 gennaio 1955 subiranno il primo scatto di maggiorazione con il 1° gennaio 1960.

Per coloro che risultavano assunti successivamente all'1 gennaio 1955, la decorrenza del trattamento avrà effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui sono stati assunti.

Art. 13.

CHIAMATA ALLE ARMI O RICHIAMO

Valgono le disposizioni di legge.

Art. 14.

TRATTAMENTO DI MALATTIA ED ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Caseificio provvederà ad assicurare i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni di legge. In caso di malattia od infortunio, al contabile sarà riservato il seguente trattamento:

	conservaz. del posto	corrispons. intera retribuzione	corrispons. mezza retribuzione
Fino al 7° anno compiuto di anzianità ininterrotta	mesi 6	mesi 1	mesi 5
Dall'8° al 15° anno compiuto di anzianità ininterrotta	mesi 7	mesi 2	mesi 5
Oltre il 15° anno ininterrotto di anzianità	mesi 8	mesi 3	mesi 5

Agli effetti della conservazione del posto, le assenze per malattia compiute nell'anno solare sono cumulabili.

Trascorso il termine massimo sopra citato, qualora l'impiegato non possa riprendere il lavoro per il perdurare dell'infermità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potrà essere risolto di diritto, con la liquidazione della relativa indennità, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 15.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni potrà aver luogo con un preavviso di

giorni 15 di calendario per gli impiegati di 3ª categoria;

mesi 1 di calendario per gli impiegati di 2ª categoria;

giorni 45 di calendario per gli impiegati di 1ª categoria.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Art. 16.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'Azienda, si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1937 la indennità di licenziamento verrà liquidata al momento del licenziamento stesso in base a quindici trentesimi di retribuzione mensile, inclusa l'indennità di contingenza e la quota parte di gratifica natalizia per ogni anno di anzianità;

b) per l'indennità di servizio dal 1° luglio 1937 al 21 dicembre 1947 la indennità di licenziamento verrà liquidata nella misura di 25 trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa la indennità di contingenza e la quota parte di gratifica natalizia;

c) per l'indennità di servizio dal 1° gennaio 1948 l'indennità di licenziamento verrà liquidata nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennità di contingenza e la quota parte di gratifica natalizia.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto.

Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mesi interi.

Art. 17

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Al contabile dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate aliquote percentuali della indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:

1) 50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti.

2) 75% per anzianità di servizio da 6 a 10 anni compiuti.

3) 100% per anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti.

L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini, o del 55° anno di età per le donne, per malattia od infortunio ai sensi dell'art 14 nonchè alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

Art. 18.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente Contratto, le parti non intendono modificare le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 19.

DOVERI DEL CONTABILE

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, ed in particolare:

1) rispettare l'orario di lavoro;

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonchè le istruzioni impartite dai superiori;

3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda non trarre profitto, con danno della Società, da quanto forma oggetto delle sue mansioni nell'Azienda nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dalle norme di legge;

4) avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti e strumenti di lavoro a lui affidati.

Art. 20.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:

a) rimprovero verbale o scritto;

b) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;

c) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni;

d) licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento;

e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.

La sospensione di cui alla lettera *c*) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere *a*) e *b*).

I provvedimenti di cui alla lettera *d*) ed *e*) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 21.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto entra in vigore il 1° gennaio 1960, avrà la durata di due anni e si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente Contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 710.

Norme sul trattamento economico e normativo degli equipaggi dei motopescherecci di base a Ortona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo 15 giugno 1959, per gli equipaggi dei motopescherecci di base a Ortona, stipulato tra l'Associazione Armatori Motopescherecci e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare C.G.I.L. -, la Federazione Gente del Mare C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Chieti, in data 11 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 15 giugno 1959, relativo agli equipaggi dei motopescherecci di base a Ortona, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli equipaggi di motopescherecci di base a Ortona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 19. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1959 PER GLI EQUIPAGGI DEI MOTOPESCHERECCI DI BASE A ORTONA

L'anno 1959 addì 15 del mese di giugno in Ortona, nella sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ortona e alla presenza del 1° Capitano di Porto Italo Bet - Capo del predetto Ufficio

tra

l'ASSOCIAZIONE ARMATORI MOTOPESCHERECCI, rappresentata dal sig. *Giuseppe Ranalli.*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (C.G.I.L.) Sezione di Ortona, rappresentata dal sig. *Vivaldo De Marinis* assistito dal sig. *Orialdo Soverini,* segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Chieti;

la FEDERAZIONE GENTE DEL MARE (FE.GE. Mare) Federazione Provinciale di Chieti - Sezione di Ortona - Rappresentata dal dott. *Pippo Walter,* assistito dal dottor *Francesco de Francesco* della C.I.S.L. di Chieti,

è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per l'arruolamento alla parte degli equipaggi dei motopescherecci di base a Ortona.

Art. 1.

Gli equipaggi dei motopescherecci di base a Ortona sono arruolati « alla parte » e pertanto la retribuzione è stabilita mediante attribuzione di una quota parte del provento della vendita del mercato, nella misura appresso determinata.

Art. 2.

Nella quota parte spettante all'equipaggio si intendono compresi tutti i diritti e compensi che ad esso sarebbero dovuti per lavoro straordinario, per ferie, per lavoro festivo, per gratifica natalizia, per indennità di contingenza e di caro-pane, per periodi di inattività dovuti a maltempo e comunque necessari nell'interesse dell'esercizio della pesca.

Art. 3.

Il licenziamento deve essere preceduto da preavviso di giorni 8, salvo che il licenziamento non sia dovuto a motivi disciplinari. Lo stesso preavviso deve essere dato dai membri dell'equipaggio all'armatore nel caso che essi vogliano interrompere il rapporto di lavoro. L'armatore può esonerare il dipendente licenziato dalla prestazione dell'opera durante il preavviso, corrispondendogli l'importo di tante giornate di lavoro quante sono quelle mancanti al compimento del periodo di preavviso.

Art. 4.

La ripartizione del ricavato netto della pescata, detratte le spese di cui al successivo art. 5, verrà fatta fra armatori ed equipaggio rispettivamente nelle seguenti proporzioni: 44,10 % all'equipaggio ed il 55,90 % per gli armatori; nella stessa misura sarà fatta la ripartizione del pesce dovuto per la staffetta, senza prelevamento in denaro da parte dell'armatore.

Art. 5.

Le spese viveri, fuori sede, sono in compartecipazione, come nafta, olio, ghiaccio e stracci.

Art. 6.

Il personale minimo da imbarcare su ogni unità, è il seguente:

a) motopescherecci fino a HP. 50, equipaggio 3 membri;

b) motopescherecci da HP. 51 a 80, equipaggio 4 membri;

c) motopescherecci da HP. 81 a 120, equipaggio 5 membri;

d) motopescherecci da HP. 121 a 150, equipaggio 7 membri;

per potenze superiori tabella da convenire.

Art. 7.

Si conviene che un delegato dell'equipaggio dovrà accompagnare la pescata al mercato del pesce e presenziare alla vendita, apponendo la propria firma sull'originale del foglio d'asta redatto dall'incaricato. In caso di sua assenza volontaria nessun reclamo potrà essere mosso sulla modalità e sul ricavato dalla vendita effettuata.

Art. 8.

I conteggi e la relativa ripartizione dell'incasso netto saranno fatti ogni fine settimana.

Art. 9.

Le spese che l'armatore sosterrà durante la settimana, potranno essere controllate da uno o più membri dell'equipaggio, all'uopo delegati.

Art. 10.

Per i pescherecci di potenza inferiore ai 40 C.A. la ripartizione del ricavato sarà fatta come segue:

2/3 all'armatore, che provvederà a tutte le spese (escluse eventuali spese viveri che saranno liquidate in parti uguali);

1/3 all'equipaggio.

Art. 11.

Per quanto riguarda il pagamento degli assegni familiari, assicurazione, previdenza sociale ecc., valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 12.

In caso di riparazione e di lavoro a terra, il personale che concorre alla riparazione, dopo il 3° giorno ha diritto ad un compenso giornaliero di L. 900 per i capi servizio e L. 700 per il resto dell'equipaggio: nel caso in cui le riparazioni vengano eseguite fuori sede il personale di cui sopra ha diritto al vitto.

Art. 13.

FESTE DA RISPETTARE

1° Gennaio ultimo giorno di carnevale 21 Marzo (anniversario delle Vittime del Mare) Domenica delle Palme Pasqua (due giorni) 1° Maggio Festa del Perdono (due giorni) Corpus Domini 16 Luglio (Madonna del Carmine) Ferragosto (due giorni) Giorno della Sagra delle Triglie 1° e 2 Novembre 8 Dicembre 25 e 26 Dicembre e tutte le Domeniche che intercorrono dal 1° Aprile al 31 Ottobre di ogni anno.

Art. 14

Nel periodo 1° aprile-31 ottobre, i motopescherecci dovranno rientrare in porto la sera di ogni sabato e riprendere il mare il lunedì successivo. Il locale mercato ittico resterà perciò chiuso dalla sera del sabato al pomeriggio del lunedì successivo, fatta eccezione per la pesca stagionale delle lampare, per la pesca allo « aspro » e per le unità che si trovano nelle condizioni di cui al successivo art. 15.

Art. 15.

Si conviene che se durante la settimana si verificassero 3 giorni di tempo cattivo oppure il motopeschereccio dovesse rimanere inoperoso a causa di avaria, dal lunedì al giovedì, la domenica potrà egualmente prendere il mare per la pesca, in deroga al precedente articolo.

Art. 16.

Durante la pesca cosiddetta all'« aspro » il motopeschereccio può uscire il sabato, rientrare la domenica mattina e riprendere nuovamente il mare il lunedì.

Art. 17.

Nel caso di inadempienza agli articoli 13 e 14 saranno stabilite penalità e ciò di comune accordo fra le Associazioni sindacali interessate, e in mancanza le inadempienze saranno deferite all'Autorità Marittima.

Art. 18.

Gli armatori non possono considerarsi come facenti parte dell'equipaggio se non risultano imbarcati regolarmente.

Art. 19.

I rammagliatori non possono considerarsi come facenti parte dell'equipaggio e verranno retribuiti con mezza parte a carico della quota spettante all'equipaggio.

Art. 20.

Con il presente Accordo la Cassa del Mercato Ittico è autorizzata a trattenere, in aggiunta alle percentuali stabilite dalle vigenti norme di legge per la gestione dei Mercati, le aliquote contributive a carico dei soci delle Associazioni sindacali che ne abbiano dato espresso mandato, nella misura massima dello 0,775 % a carico dei lavoratori, e dello 00,775 % a carico degli armatori.

Art. 21

Il presente accordo avrà la durata di un anno a decorrere da oggi e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno, nel caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza all'altra parte, mediante lettera raccomandata.

Il presente contratto si intenderà automaticamente decaduto nel caso in cui venga stipulato, in sede nazionale un regolare contratto collettivo di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 711.

Norme sul trattamento di mensa e di trasferta dei dipendenti dalle imprese esercenti attività industriali della provincia di Novara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Novara, l'accordo collettivo 30 giugno 1947, per l'indennità sostitutiva di mensa e l'indennità di trasferta per i dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Novara, in data 14 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Novara, l'accordo collettivo 30 giugno 1947, relativo alla indennità sostitutiva di mensa e alla indennità di trasferta per i dipendenti dalle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale stabilita per le suddette indennità.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attività industriali della provincia di Novara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 13. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1947 PER LA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA E L'INDENNITÀ DI TRASFERTA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

A conclusione della odierna discussione avvenuta in Prefettura tra la CAMERA DEL LAVORO e L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI si è convenuto di stabilire l'indennità di mensa in:

L. 25 (per le Aziende che non hanno possibilità di fornire la minestra in natura);

L. 32 (per le Aziende che, pur avendone la possibilità, non provvedono alla somministrazione).

Si conviene altresì di fissare in L. 1300 l'indennità di trasferta.

Il presente Accordo ha vigore dal 16 del corrente mese.

Novara, 30 giugno 1947

Visto: *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 712.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai stagionali e fissi addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959, per gli operai stagionali e fissi delle aziende vinicole addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera del Lavoro, Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 28 della provincia di Reggio Emilia, in data 16 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959, relativo agli operai stagionali e fissi delle aziende vinicole addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai stagionali e fissi dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Reggio Emilia, addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, *foglio n.* 11. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 13 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI STAGIONALI E FISSI DELLE AZIENDE VINICOLE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ADDETTI, DURANTE LA CAMPAGNA VINICOLA, ALLE OPERAZIONI DI TRASPORTO, PIGIATURA, TRAVASATURA E COTTURA DEL MOSTO

L'anno millenovecentocinquantanove, addì 13 del mese di ottobre, si sono riuniti presso la sede dell'Associazione degli Industriali di Reggio Emilia i rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI, della Camera del Lavoro FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALIMENTAZIONE, della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. e della Camera Sindacale U.I.L.,

i quali hanno convenuto la seguente tabella dei minimi salariali che le aziende vinicole debbono corrispondere agli operai stagionali e fissi addetti alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, relative alla campagna vinicola, che nella provincia di Reggio Emilia non supera i giorni sessanta dall'inizio della pigiatura nei singoli stabilimenti.

UOMINI

OPERAI

	Fissi	Stagionali
Operai specializzati:		
superiori ai 20 anni	L. 174,65	L. 183,00
dai 18 ai 20 anni	» 169,90	» 178,00
dai 16 ai 18 anni	» 150,45	» 157,65
Operai qualificati:		
superiore ai 20 anni	» 155,85	» 163,30
dai 18 ai 20 anni	» 151,45	» 158,65
dai 16 ai 18 anni	» 133,10	» 139,40
inferiore ai 16 anni	» 110,10	» 115,35
Manovali specializzati:		
superiore ai 20 anni	» 147,20	» 154,20
dai 18 ai 20 anni	» 137,45	» 144,00
dai 16 ai 18 anni	» 108,55	» 113,75
inferiore ai 16 anni	» 85,45	» 89,55
Manovali comuni:		
superiore ai 20 anni	» 137,50	L. 144,05
dai 18 ai 20 anni	» 128,50	» 134,65
dai 16 ai 18 anni	» 101,65	» 106,50
inferiore ai 16 anni	» 70,65	» 74,05

DONNE

	Fissi	Stagionali
1ª categoria:		
superiori ai 20 anni	L. 131,30	L. 137,55
dai 18 ai 20 anni	» 109,95	» 115,15
dai 16 ai 18 anni	» 103,60	» 108,50
inferiore ai 16 anni	» 91,60	» 95,95
2ª categoria:		
superiore ai 20 anni	» 123,85	» 129,75
dai 18 ai 20 anni	» 103,85	» 108,80
dai 16 ai 18 anni	» 92,05	» 96,40
inferiore ai 16 anni	» 80,00	» 83,80
3ª categoria:		
superiore ai 20 anni	» 115,80	» 121,35
dai 18 ai 20 anni	» 97,50	» 102,15
dai 16 ai 18 anni	» 87,05	» 91,20
inferiori ai 16 anni	» 69,65	» 73,00

Per il periodo della campagna vinicola è consentito di superare l'orario giornaliero di lavoro di otto ore fino ad un massimo di due giornaliere senza far luogo a maggiorazioni per lavoro straordinario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 713.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Palermo, Siracusa, Messina e del comune di S. Stefano Camastra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Palermo:

— l'accordo collettivo 9 agosto 1947, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori, stipulato tra l'Associazione Artigiani ed il Sindacato Pittori e Decoratori;

— l'accordo collettivo 6 dicembre 1947, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —;

Visti, per la provincia di Siracusa:

— il contratto collettivo 27 giugno 1951, per la disciplina normativa dello apprendistato nelle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, la Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —;

— il contratto collettivo 21 aprile 1956, per i dipendenti da botteghe artigiane metalmeccaniche, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, l'Unione Provinciale Sindacale — C.I.S.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —;

— il contratto collettivo 11 aprile 1958, per i lavoratori dipendenti da botteghe artigiane del legno, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, l'Unione Provinciale Sindacale — C.I.S.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —;

Visti, per la provincia di Messina:

— l'accordo collettivo 28 ottobre 1947, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del ferro e dei metalli, stipulato tra il Gruppo Artigiano del Ferro e Metalli ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Metallurgici;

— l'accordo collettivo 15 dicembre 1947, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del ferro e dei metalli, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 ottobre 1947;

— il contratto collettivo 22 marzo 1958, e relativa tabella, per i lavoratori pittori, verniciatori e decoratori, stipulato tra l'Associazione Artigiani, il Centro Nazionale Artigiani e la Confederazione Italiana Sindacati Liberi, la Camera Confederale del Lavoro;

Visto, per il comune di S. Stefano Camastra, l'accordo collettivo 20 settembre 1954, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione delle stoviglie di terracotta e delle mattonelle stagnate, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, la Confederazione Italiana Sindacati Liberi, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 e 9 della provincia di Palermo, in data 2 febbraio 1961, n. 3 della provincia di Siracusa, in data 20 maggio 1960, n. 11 della provincia di Messina, in data 21 gennaio 1961, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 9 agosto 1947, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori, l'accordo collettivo 6 dicembre 1947, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno;

— per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo 27 giugno 1951, relativo alla disciplina normativa dell'apprendistato nelle aziende artigiane, il contratto collettivo 21 aprile 1956, relativo ai dipendenti da botteghe artigiane metalmeccaniche, il contratto collettivo 11 aprile 1958, relativo ai lavoratori dipendenti da botteghe artigiane del legno;

— per la provincia di Messina, l'accordo collettivo 28 ottobre 1947, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del ferro e dei metalli, l'accordo collettivo 15 dicembre 1947, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del ferro e dei metalli, il contratto collettivo 22 marzo 1958, relativo ai lavoratori pittori, verniciatori e decoratori;

— per il comune di S. Stefano Camastra, l'accordo collettivo 20 settembre 1954, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione delle stoviglie di terracotta e delle mattonelle stagnate;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi sopra indicati, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle provincie di Palermo, Siracusa, Messina e del comune di S. Stefano Camastra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 12. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 9 AGOSTO 1947 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI PITTORI - DECORATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno millenovecentoquarantasette, il giorno nove agosto, in Palermo, nell'Ufficio Regionale del Lavoro, alla presenza del sig. *Equizzi Mariano,* funzionario della Sezione Industria, sono presenti da una parte i signori:

Morabito Giorgio, Capo Corporazione dei pittori decoratori; *Puleo Francesco,* Artigiano di detta Categoria, assistiti dal sig. *Vizzini Antonino* dell'Ufficio Sindacale dell'Associazione Artigiani della provincia di Palermo, e dell'altra parte:

i signori *Mercurio Stefano, Bartolotta Carlo, Russo Giuseppe,* componenti il comitato direttivo del Sindacato pittori e decoratori della provincia di Palermo, assistiti dal sig. *D'Agostino Giuseppe,* segretario del Sindacato edile della provincia di Palermo e dal signor *Davì Gaetano,* Capo dell'Ufficio Organizzazione.

Scopo della riunione è quello di stipulare un accordo provvisorio fra gli artigiani pittori e decoratori e i dipendenti di essi per la provincia di Palermo.

Dopo esauriente discussione le parti in comune intesa dichiarano che il presente accordo è transitorio ed avrà la durata fino alla data della stipula del contratto che in sede nazionale sarà stipulato tra la Confederazione Generale Nazionale degli Artigiani e la Federazione Nazione Italiana dei Lavoratori Edili per le Aziende artigiane Pittori-Decoratori.

Premesso ciò, convengono e concordano quanto appresso:

QUALIFICHE

Operai specializzati: s'intendono per tali i decoratori in pittura, che possono eseguire lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaro-scuro, macchiatori ad imitazione legno e marmo, scrittore di insegne.

Operai qualificati: s'intendono per tali i decoratori che sanno eseguire lavori della categoria, non specificati nelle esemplificazioni degli operai specializzatii.

Operai: verniciatori di 2ª categoria: sono quelli che sono capaci di eseguire lavori di lavatura, verniciatura comune ed a olio, di griglie antine a vetri, terreatte, tralicci, pensiline, coloriferi e di opere di ferro in genere.

Categorie apprendisti:

uomini dai 14 ai 16 anni:
uomini dai 16 ai 18 anni.

Orario di lavoro:

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge (cioè 8 ore al giorno).

PAGHE E CONTINGENZE

	Paga oraria	Paga 8 ore	Contingenza	Caro pane	TOTALE
Operaio specializzato.	30,65	245,30	487,80	12	745,00
Operaio qualificato	25,00	200,00	487,80	12	699,80
Operaio di 2ª categoria	9,80	79,00	487,80	12	578,80
Apprendisti:					
Uomini dai 14 ai 16 ann	9,37	75,00	75,00	12	162,00
Uomini dai 16 ai 18 anni	12,50	100,00	150,00	12	262,00

L'indennità di contingenza è quella stabilita dalla apposita Commissione Provinciale per le Ditte industriali della provincia di Palermo, che le parti hanno accettato, e si riferisce al bimestre agosto-settembre 1947.

Lavoro straordinario: si considera lavoro straordinario quello eseguito dopo l'ottava ora.

Percentuale di lavoro straordinario: dopo l'ottava ora sarà corrisposta la maggiorazione del 30 % sulla paga base.

Per ogni ora di lavoro straordinario, sarà aggiunta alla paga base maggiorata della percentuale di cui sopra, una quota non maggiorata dell'indennità di contingenza e dell'eventuale terzo elemento.

Lavoro festivo: la maggiorazione della percentuale sul lavoro festivo viene fissata nella misura del 50 % con le stesse modalità del lavoro straordinario.

Ferie Gratifica Natalizia Festività Nazionale e infrasettimanale: le parti in linea del tutto eccezionale e facendo riferimento alla dichiarazione sulla durata del presente accordo (comma 2°) stabiliscono di corrispondere ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane pittori e decoratori una percentuale del 19 % per ferie, gratifica natalizia, feste nazionali e infrasettimanali. Detta percentuale va corrisposta complessivamente sulla retribuzione globale di fatto corrisposta agli operai dipendenti per le ore effettivamente lavorate, l'importo di essa sarà corrisposto ai lavoratori aventi diritto all'atto del licenziamento o per il giorno del Santo Natale (25 dicembre)

Indennità speciale: in considerazione delle particolari caratteristiche del lavoro edile, quali la saltuarietà del lavoro, le sorti meteorologiche, la instabilità del luogo del lavoro sarà corrisposta una percentuale di maggiorazione sulla paga base del 5%.

La liquidazione di detta indennità verrà effettuata con le stesse norme previste per il pagamento delle ferie, gratifica natalizia e feste nazionali e infrasettimanali.

Periodo di prova: si stabilisce che il periodo di prova per l'operaio assunto in servizio è di sei giorni (48 ore) durante i quali il lavoratore può dimettersi o può essere licenziato senza alcuna indennità.

Preavviso: in caso di licenziamento all'operaio che ha superato il periodo di prova dovrà essere dato un preavviso di giorni sei (48 ore).

E' facoltà dell'azienda esonerare l'operaio dal lavoro durante il preavviso corrispondendogli la paga di fatto per le ore di lavoro mancanti al compimento del preavviso.

Anzianità: ai lavoratori sarà corrisposto all'atto del licenziamento una indennità di 4 ore di paga globale per ogni mese di servizio prestato.

Lavoro a cottimo: in considerazione delle caratteristiche del lavoro della attività artigiana, pittori e decoratori locale, la quale si differisce da un cantiere all'altro, le parti convengono che in caso di lavoro a cottimo, le percentuali minime di guadagno saranno stabilite di volta in volta tra i lavoratori interessati, i proprietari di aziende artigiane con l'intervento dei rappresentanti della Commissione interna.

Commissione interna: valgono tutte le norme contemplate nell'accordo Buozzi-Mazzini, del 30 settembre 1943 e le modifiche successive.

Condizioni di miglior favore: le parti stabiliscono che con il presente accordo non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore in atto esistenti per i lavoratori in quanto debbono essere mantenute.

Durata dell'accordo: il presente accordo entra in vigore dalla data del 1° agosto 1947 ed avrà la durata di un anno, salvo il caso citato nel 2° comma del presente accordo.

Del che il presente accordo che viene letto, confermato e sottoscritto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 DICEMBRE 1947 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno millenovecentoquarantasette, il giorno 6 del mese di dicembre in Palermo presso l'Ufficio Regionale del Lavoro della Sicilia, alla presenza del signor *Equizzi Mariano*, funzionario della sezione Industria, sono presenti da una parte i signori:

Lopes Salvatore, Spatrisano Davide, Giordano Benedetto, Siracusa Giovanni, assistiti dal Capo Corporazione sig *Centinco Salvatore* e dal sig. *Vizzini Antonino* dell'Associazione Artigiani e dell'altra parte i signori:

Rutelli Angelo, Militari Riccardo, Guarnotta Giovanni, Tubiolo Antonino, Catalano Giuseppe, Scaccianoce Loreno, Noto Amalio, Marsiglia Tommaso, Lopes Angelo, componenti della Commissione Tecnica degli operai del legno, assistiti da *Barbarino Giuseppe*, Segretario della Lega Lavoranti in legno e dal sig. *Sala Michele*. Segretario generale della Camera Confederale del Lavoro di Palermo.

E' stata presa in esame la questione relativa alle richieste avanzate dalla rappresentanza dei lavoratori riguardante un accordo salariale e l'applicazione di alcune parti normative relative al contratto dei lavoratori del legno.

Le parti, dopo lunga ed esauriente discussione, convengono e concordano quanto appresso:

Art. 1

PAGHE E CONTINGENZA

A partire dal 1° dicembre 1947 i minimi di paga e contingenza sono quelli fissati dalla seguente tabella

Operai specializzati:

paga oraria L. 85 per 8 ore	L. 680

Operaio qualificato:

paga oraria L. 78 per 8 ore	L. 624

Operai comuni:

paga oraria L. 75 per 8 ore	L. 600

Art. 2.

GRATIFICA NATALIZIA

Entro l'anno 1947 gli artigiani corrisponderanno ai lavoratori dipendenti la gratifica natalizia pari a 64 ore di paga di fatto stabilita dalla superiore tabella.

Art. 3.

Le condizioni di fatto in atto vigenti presso le singole botteghe artigiane verranno mantenute.

Art. 4.

Tutte le percentuali per il lavoro straordinario eseguito verranno calcolate in base alla paga stabilita col presente accordo.

Le parti, infine, concordano che il 15 gennaio 1948 s'incontreranno presso i locali dell'Ufficio del Lavoro per stipulare il contratto definitivo della categoria lavoratori delle botteghe artigiane.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1951 PER LA DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPRENDISTATO NELLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1951. il giorno 27 giugno, in Siracusa presso l'Ufficio Provinciale del lavoro e della M. O. alla presenza del dr. *Nunzio Calabrò;*

tra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI, rappresentata dai signori *Vincenzo Branciamore*, *Antonino Puma* e ragioniere *Francesco Rotondo;*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (CGIL), rappresentata dal sig. *Salvatore Moricca*.

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (CISL), rappresentata dal sig. *Michele Romano;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (UIL), rappresentata dal sig. *Giorgio Di Pietro;*

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per la disciplina normativa dell'apprendistato nelle aziende artigiane della provincia di Siracusa.

Art. 1.

Il presente contratto sarà valevole per le sole aziende Artigiane aventi il numero di dipendenti previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Agli effetti del presente contratto è apprendista colui che, avendo compiuto il 14° anno di età, è occupato presso un'azienda artigiana per divenire operaio qualificato.

Art. 3.

Non potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane che non abbia compiuto allo scopo di acquistare la necessaria capacità il 14° anno di età, se non nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 4.

L'assunzione dell'apprendista avverrà tramite i competenti uffici di collocamento ed in conformità alle norme di legge.

Art. 5.

Il periodo di prova non dovrà superare le due settimane di effettiva prestazione. Durante tale periodo ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Qualora sia confermata l'assunzione, il periodo di prova sarà computato agli effetti della anzianità.

Art. 6.

L'apprendista dovrà osservare l'orario giornaliero di lavoro fissato per legge o per contratto di lavoro. L'artigiano dovrà concedere all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sul salario, i permessi per frequentare eventuali corsi appositamente istituiti per la sua formazione professionale.

I permessi retribuiti non potranno comunque superare le sei ore settimanali. L'artigiano avrà il diritto di esigere dall'apprendista una attestazione scritta di frequenza per gli eventuali corsi da questi frequentati.

Art. 7.

L'artigiano dovrà curare la formazione professionale dell'apprendista, dando notizia, sia nel corso che alla fine di ogni anno, del profitto acquisito alla famiglia dell'apprendista, perchè questa possa collaborare efficacemente alla sua educazione.

Art. 8.

Durante la giornata l'apprendista non potrà essere sottoposto a lavori che non siano attinenti all'apprendistato per il quale è stato assunto.

Art. 9.

L'artigiano è tenuto all'osservanza di tutte le norme assicurative e previdenziali obbligatorie per legge anche durante il periodo di libera retribuzione.

Art. 10.

Le retribuzioni minime, dovute da parte di tutte le aziende artigiane operanti in Provincia di Siracusa e spettanti nei diversi periodi agli apprendisti, e la durata massima dell'apprendistato, saranno regolate dalle modalità seguenti:

1°	semestre	—
2°	»	15%
3°	»	20%
4°	»	30%
5°	»	40%
6°	»	50%
7°	»	55%
8°	»	65%
9°	»	80%
10°	»	95%

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sui minimi della retribuzione dell'operaio qualificato della categoria cui appartiene l'apprendista.

Art 11.

Agli effetti del trattamento economico e dell'anzianità di apprendista cui all'art. 10, sarà riconosciuto all'apprendista, che eventualmente passi da un'azienda ad un'altra uguale od affine, il periodo di apprendistato già effettuato e registrato sul libretto di lavoro.

All'apprendista che alla data di applicazione del presente contratto si trovi alle dipendenze di una azienda artigiana dovrà essere mantenuto, dalla stessa, l'eventuale migliore trattamento.

Art. 12.

L'apprendista che abbia compiuto 18 anni ed abbia superato almeno la metà del periodo di tirocinio può chiedere il passaggio alla categoria di operaio qualificato sottoponendosi ad una prova di capacità di fronte ad una commissione tecnica costituita dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e presieduta da un tecnico scelto di comune accordo.

L'azienda metterà a disposizione dell'apprendista il locale ed il materiale occorrente per l'esecuzione del capolavoro.

Art. 13.

Al termine del periodo di apprendistato o all'atto del superamento della prova di capacità, l'apprendista acquisisce automaticamente il diritto al passaggio alla categoria di operaio qualificato e conseguentemente al trattamento economico relativo.

Art. 14.

Per quanto non previsto nel presente accordo, valgono le norme degli accordi e contratti nazionali e provinciali di categoria, nonchè le disposizioni legislative relative alla tutela dell'apprendistato e del lavoro delle donne e dei minori.

Art 15.

Il presente contratto, che le soprascritte Organizzazioni hanno stipulato allo scopo di dare una regolamentazione alla delicata materia dell'apprendistato artigiano in provincia di Siracusa, in attesa di quanto verrà concordato in campo nazionale, o stabilito da disposizioni di legge, ha decorrenza dal 1° luglio 1951 ed è a tempo indeterminato. Esso comunque potrà essere disdettato dalle parti contraenti con preavviso di due mesi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 21 APRILE 1956 PER I DIPENDENTI DA BOTTEGHE ARTIGIANE METALMECCANICHE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1956, il giorno 21 aprile, in Siracusa, presso l'Ufficio Provinciale del lavoro e della M. O., alla presenza del dr. *Nunzio Calabrò*;

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata dal segretario rag. *Francesco Rotondo*, assistito dai sigg. *Antonino Puma, Vincenzo Branciamore* e *Salvatore Barbagallo*;

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI, rappresentata dai sigg. cav. *Giuseppe Prazio*, assistito dal segretario dr. *Ugo Bianca*;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (CGIL), rappresentata dal sig. *Mario Lentini*:

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (CISL), rappresentata dal sig. *Antonino Romano*, assistito dal sig. *Onofrio Spitaleri*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (UIL), rappresentata dal sig. *Giorgio Di Pietro*:

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere, per i dipendenti da botteghe artigiane metalmeccaniche operanti in provincia di Siracusa.

Art. 1.

Le nuove retribuzioni globali da corrispondere per giornata lavorativa normale, sono le seguenti:

— operaio specializzato L. 1100
— » qualificato L. 880
— » comune L. 770

Art. 2.

Le predette retribuzioni si intendono comprensive della paga base, dell'indennità di contingenza odierna e del 15% per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali.

Art. 3.

Salve le condizioni di miglior favore, per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si riportano alle leggi ed agli accordi interconfederali vigenti.

Art. 4.

Il presente contratto ha validità dal 1° aprile 1956.

Visto il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 11 APRILE 1958 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA BOTTEGHE ARTIGIANE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1958, il giorno 11 aprile, in Siracusa presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O., alla presenza del dott. *Nunzio Calabrò*;

tra

l'Unione Provinciale degli Artigiani, rappresentata dai signori *Vincenzo Branciamore* e *Costantino Casalaina*

e

la Camera Confederale del Lavoro (CGIL), rappresentata dal sig. *Gaetano Boscarino*,

l'Unione Provinciale Sindacale (CISL), rappresentata dal sig. *Aldo Falsaperla*;

la Camera Sindacale Provinciale (UIL), rappresentata dal sig. *Giovanni Saraceno*;

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da botteghe artigiane del legno, in provincia di Siracusa.

Art. 1.

Le retribuzioni globali da corrispondere, per giornata lavorativa normale, cono le seguenti:

— Capo operaio, tracciatore, modellatore	L.	1700
— Ebanista, falegname, macchinista, lucidatore di 1ª categoria	L.	1550
— Falegname di 2ª categoria, lucidatore comune, ebanista di 2ª categoria	L.	1300
— Ebanista, falegname, comuni	L.	900

Art. 2.

Le predette retribuzioni si intendono comprensive della paga base, dell'indennità di contingenza odierna, del 17,70% per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali e dell'indennità di L. 100 per vestiario.

Art. 3.

L'indennità di licenziamento viene fissata nella misura di 5 giornate per ogni anno di servizio.

Art. 4.

Agli operai che lavorano con utensili ed attrezzi propri, e non in prestito da altri operai della stessa bottega, compete una indennità nella misura del 2% della paga globale.

Art. 5.

Il lavoro straordinario prestato oltre le 48 ore settimanali, è compensato con la maggiorazione del 15% se diurno, del 25% se festivo e del 35% se notturno.

Lavoro notturno è considerato quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.

Art. 6.

In caso di sospensione dei lavori, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli operai il 50% della paga globale e gli assegni familiari ed i normali contributi previdenziali agli istituti assicuratori.

Dopo dieci giorni di ininterrotta sospensione il lavoratore può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con le conseguenti indennità spettanti, compresa l'indennità di preavviso.

Art. 7.

All'operaio comandato oltre i 5 Km. dalla cinta daziaria del Comune in cui ha sede l'azienda, compete una indennità, per il trasferimento, in ragione del 20% sulla paga globale.

Art. 8.

Salvo le condizioni di miglior favore, per quanto non previsto dal presente contratto, le parti si riportano alle leggi ed agli accordi interconfederali vigenti.

Art. 9.

Il presente contratto avrà validità dal 1° aprile 1958 al 31 marzo 1960. Esso si intenderà rinnovato per eguale periodo se non disdetto, almeno con preavviso di 15 giorni, da una delle parti.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 OTTOBRE 1947 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEL FERRO E DEI METALLI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno 1947 il giorno 28 del mese di ottobre presso la Sede dell'Associazione tra Industriali Commercianti e Artigiani della Provincia di Messina si sono riuniti i signori:

Grillo Giovanni, Presidente del Gruppo, *Sciacca Salvatore,* Consigliere del Gruppo, assistiti dal Segretario sig. *Coratolo Eugenio* in rappresentanza del Gruppo Artigiano del Ferro e Metalli;

e il sig. *Castorina Francesco* fu Domenico, Segretario Provinciale Metallurgici in rappresentanza del Sindacato Provinciale dei Lavoranti Metallurgici:

fra i quali dopo cordiale discussione si è addivenuto al seguente accordo salariale:

a decorrere dal giorno 28 ottobre e per le categorie sottosegnate di operai si stabiliscono i seguenti minimi di paga comprensiva della contingenza:

— operaio qualificato, L. 650 al giorno di 8 ore
— operaio di prima, L. 570 al giorno di 8 ore;
— aiutante di seconda, L. 500 al giorno di 8 ore.

Per l'apprendistato saranno riprese trattative ad altro tempo.

Dette paghe, nei Comuni della Provincia, saranno ridotte del 5 % (cinque per cento).

Per gli operai che alla data del presente accordo percepiscono paghe superiori a quelle stabilite come sopra, queste rimarranno invariate, intendendosi l'accordo per i minimi di paga.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 DICEMBRE 1947 PER LA CORRESPONSIONE DELLA GRATIFICA NATALIZIA AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEL FERRO E DEI METALLI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno 1947 il giorno 15 del mese di dicembre, in Messina, presso la Sede dell'Associazione tra industriali Commercianti e Artigiani della Provincia di Messina, via Centonze 36, si sono riuniti i signori:

Grillo Giovanni, Presidente del Gruppo Ferro e Metalli degli Artigiani, *Sciacca Salvatore*, Consigliere del Gruppo stesso

e

il sig. *Castorina Francesco* fu Domenico, Segretario Provinciale dei Lavoratori Metallurgici ed in loro rappresentanza si è addivenuto al seguente accordo:

Gratifica natalizia spettante ai dipendenti degli artigiani di tale categoria:

Per l'anno 1947 saranno corrisposte, a titolo di gratifica Natalizia, dagli artigiani ai loro dipendenti, 60 (sessanta) ore della paga attualmente corrisposta.

Per gli operai che non hanno compiuto un anno di lavoro saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti mesi di lavoro effettuati alle dipendenze dell'artigiano, salvo eventuali aumenti previsti dal Contratto Nazionale in via di elaborazione.

Ferie: all'operaio spetta una mezza giornata per ogni mese di lavoro prestato.

Festività nazionali: quattro giorni l'anno.

Indennità di licenziamento: due giorni l'anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 22 MARZO 1958 PER I LAVORATORI PITTORI, VERNICIATORI E DECORATORI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno 22 del mese di marzo, nei locali dell'Ufficio Provinciale del lavoro di Messina, innanzi al dott. *Maccarone Salvatore,* funzionario del predetto Ufficio:

sono presenti:

1. Le Ditte Artigiane: *Di Stefano Agostino, Sciarone Andrea, Cannistraci Ercole, Impollonia Filippo, Di Stefano Francesco, Maimone Bernardo.*

2. Per l'Associazione Artigiani di Messina e Provincia il dott. *Miceli Nicolò.*

3. Per il Centro Nazionale Artigiani il rag. *Russo Antonino* ed il dott. *Vincenzo Pavone.*

4. Per la CISL il sig. *Rodilosso Angelo* che assiste i lavoratori: *Bonsignore Antonino, Arena Antonino, Lo Re Giuseppe, Ciricò Antonino* del Comitato Direttivo Sindacato Pittori.

5. Per la CGIL il sig. *Gennaro Giuseppe* dell'Ufficio Contratti e Vertenze della CGIL.

Scopo della riunione: prosieguo delle trattative per l'accordo integrativo provinciale dei lavoratori pittori.

Dopo laboriose discussioni, le parti accettano le proposte dell'Ufficio e addivengono alla stipula del seguente contratto collettivo provinciale per i lavoratori pittori, verniciatori e decoratori.

Retribuzione

Viene concordata, con decorrenza dalla settimana di paga in corso, la seguente retribuzione comprensiva di paga, contingenza e caropane:

a) Operaio specializzato, L. 1.250 per 8 ore giornaliere;

b) Operaio qualificato, L. 1.193 per 8 ore giornaliere;

c) Operaio comune, L. 1.144 per 8 ore giornaliere.

Contingenza

Le aziende artigiane corrisponderanno inoltre tutti gli scatti di contingenza che potranno maturare successivamente alla data del presente accordo.

Ferie - Gratifica natalizia - Festività nazionali e infrasettimanali

Si stabilisce la corresponsione forfettaria del 12 % sulla retribuzione da corrispondere mensilmente.

Preavviso e indennità di licenziamento

Viene concordato un preavviso di giorni 6 e si stabilisce l'obbligo di corrispondere la indennità di licenziamento nella misura di quattro ore di retribuzione per ogni mese di servizio.

Il rappresentante della CGIL non consenziente si rifiuta di firmare.

TABELLA COTTIMI DELLE STOVIGLIE E MATTONELLE

Impastatura argilla macinata L. 16 per ogni cesta in uso nelle botteghe.

Impastatura argilla comune L. 1.060 per ogni fossa di 60 ceste come in uso consuetudinale.

Cottura piombo L. 13 il Kg.

Cottura stagno L. 12 il Kg.

Molitura piombo L. 17 rotolo come in uso.

Molitura stagno L. 16 rotolo come in uso.

Frantumazione pietra compreso il trasporto dalla spiaggia e raccolta alla bottega L. 13.

Molitura pietra L. 45 rotolo, come in uso.

Molitura sabbie siliciche L. 40 rotolo, come in uso.

Giarre dette da 200 da concordarsi fra le parti caso per caso.

Giarre dette da 100, 50 e 25 con manici L. 85 e senza manici L. 80 cantaro.

Giarre dette da 150, ogni una L. 160.

Tubi 6/8 L. 58 ogni canna (cioè n. 4 tubi).

Tubi da 10 L. 63 ogni canna (cioè n. 4 tubi).

Tubi da 12 L. 69 ogni canna (cioè n. 4 tubi).

Tubi da 15 L. 85 ogni canna (cioè n. 4 tubi).

Graste palmarizze piene in 4 L. 26,50 la piena.

Graste napolitane L. 21,50 cadauna.

Robba a capo L. 80 ogni capo.

Quartare piccole L. 30 ciascuna.

Quartare grandi L. 38 ciascuna

Lemmi, saimere con coperchio e bacilette di colli d'oca L. 55 capo.

Graste stagnate a cartella con manici piene in quattro L. 50 la piena.

Barilotti grandi L. 15 ciascuno.

Barilotti piccoli L. 11 ciascuno.

Pentole cruscus prima grandezza L. 37 ciascuna.

Pentole cruscus seconda grandezza L. 32 ciascuna.

Pentole cruscus terza grandezza L. 26 ciascuna.

Tutte le altre voci non incluse nella presente tabella saranno concordate tra le parti.

Visti, l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1954 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLA AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DELLE STOVIGLIE DI TERRACOTTA E MATTONELLE STAGNATE DEL COMUNE DI S. STEFANO CAMASTRA

Addì 20 settembre dell'anno millenovecentocinquantaquattro, in S. Stefano Camastra, nei locali gentilmente concessi dal sig. Sindaco dott *Giuseppe Gerbino*, alla presenza dello stesso sig. Sindaco, tra i datori di lavoro artigiani della categoria stoviglie di terracotta, mattonelle stagnate, rappresentati per delega dai sigg. *Gerbino Salvatore Azzolina, Armao Antonino* e *Andrea Gerbino*, assistiti dal dott. *Giuseppe Ferro* dell'Associazione degli Artigiani di Messina e Provincia ed i lavoratori dipendenti delegati dalla categoria, assistiti dai sigg. *Fiumara Antonino* per la C.I.S.N.A.L. *Torcivia Antonino* per la C.I.S.L., e dal dott. *Piscitello Antonino* C.G.I.L., i quali sottoscrivono in calce al presente, si è stipulato il presente accordo salariale per il territorio del Comune di S. Stefano Camastra.

Art. 1.

MINIMI SALARIALI PER MANOVALE COMUNE ED OPERAIO QUALIFICATO

Per otto ore di lavoro effettivo prestato si corrisponderà una paga complessiva di L. 900 giornaliere così corrisposta e specificata: paga base L. 722,50, indennità di caropane L. 30, indennità vestiario 4 % più L. 15,85 % a titolo di compenso forfettario globale a copertura di ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia e indennità di preavviso e licenziamento.

Art. 2.

MINIMI SALARIALI PER I FUOCHISTI

Per la cottura di una normale fornace di mattonelle L. 2.800 e di una normale fornace di stoviglie L. 2.300 comprensive di una indennità del 4 %.

Art. 3.

MINIMI DI COTTIMO

Si determinano maggiorazioni complessive giornaliere da L. 50 e L. 100 rispettivamente per i manovali comuni e operai qualificati da praticare sui minimi salariali di cui all'art. 1 Per praticare i detti minimi di cottimo si alliga una tabella prezzi già maggiorati per cottimo e suddivisi per voce valevole in parte per i manovali comuni ed in parte per gli operai qualificati.

Art. 4.

L'adozione del sistema di remunerazione a cottimo o giornata deve essere concordata tra le parti di volta in volta.

Art. 5.

Per gli apprendisti inferiori ai 18 anni la paga da concordarsi fra le parti.

Il presente da valere quale accordo di categoria ha valore da oggi per la durata di un anno, salvo rinnovo tacito se non disdettato da una delle parti contraenti per come previsto dalla legge.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152106) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.